



## IN EVIDENZA

- Notizie in sintesi Pag. 2



## APPROFONDIMENTI

- Semplificazione degli adempimenti fiscali Pag. 4
- Principali novità della legge di Bilancio 2024 Pag. 5
- Decreto collegato alla legge di Bilancio 2024 Pag. 7
- Decreto "Salva Superbonus" Pag. 9
- Nuova definizione di residenza fiscale Pag. 10
- Nuove regole per le compensazioni 2024 Pag. 11
- Rivalutazione delle partecipazioni al 1.01.2024 Pag. 12
- Affrancamento del valore dei terreni al 1.01.2024 Pag. 13
- Riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche 2024 Pag. 14



## STRUMENTI OPERATIVI

- Check list verifica accesso regime forfetario 2024 Pag. 15
- Check list regimi contabili Pag. 17
- Check list dichiarazione Iva 2024 Pag. 18
- Raccordo tra volume d'affari Iva e ricavi Pag. 19



## AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

- Fattura elettronica obbligatoria dal 2024 per forfetari Pag. 20
- Adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino nella legge di Bilancio 2024 Pag. 21
- Compensi e rimborsi di fine anno agli amministratori Pag. 23
- Incasso del compenso del professionista a cavallo d'anno Pag. 24
- Autoliquidazione Inail 2023/2024 Pag. 25



## NON SOLO IMPRESA

- Sospesa fino al 27.03.2024 l'operatività del registro dei titolari effettivi Pag. 26
- Misura degli interessi legali Pag. 27



## AGEVOLAZIONI

- Credito di imposta su investimenti pubblicitari incrementali Pag. 28



## SCADENZARIO

- Principali adempimenti mese di febbraio 2024 Pag. 29

SCARICA LA CIRCOLARE NOTIZIARIO DEL FISCO IN FORMATO WORD



### Visiona le condizioni d'uso della circolare notiziario

**Editore e Proprietario:** Centro Studi Castelli Srl  
- Via Bonfiglio, 33 - C.P. 25 - 46042 Castel Goffredo MN  
Partita Iva: 01392340202  
Registro Imprese di Mantova n. 01392340202  
Capitale sociale € 210.400 interamente versato  
Sito web: [www.ratio.it](http://www.ratio.it)  
E-mail: [servizioclienti@gruppocastelli.com](mailto:servizioclienti@gruppocastelli.com)  
**Direttore Responsabile:** Anselmo Castelli  
**Vicedirettore:** Stefano Zanon  
**Coordinatore Scientifico:** Stefano Zanon

**Coordinatore di redazione:**  
Laurenzia Binda  
**Consiglio di Redazione:**  
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Paolo Bisi,  
Anselmo Castelli, Alessandro Pratesi,  
Luca Reina, Stefano Zanon  
**Comitato di Esperti:**  
O. Araldi, R. Benesperi, F. Boni, L. Dall'Oca,  
F. Donato, A. Grassotti, P. Meneghetti, F. Poggiani,  
A. Pratesi, R.A. Rizzi, G. Saccenti, A. Scaini,  
M.T. Tessadri, F. Zuech

**Periodicità e distribuzione:**  
mensile, vendita esclusiva per abbonamento.  
**Diffusione:** circolare diffusa per e-mail.

**Servizio abbonamenti:**  
Tel. 0376/77.51.30 - Fax 0376/77.01.51  
Lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/17:00

L'Editore e la Direzione declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

**Informativa Privacy** - Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - Fax 0376-770151 - [privacy@gruppocastelli.com](mailto:privacy@gruppocastelli.com). I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo <http://www.ratio.it/privacy>.



## IN EVIDENZA

### Notizie in sintesi

#### FATTURA ELETTRONICA NEL REGIME FORFETARIO

- Dal 1.01.2024, per i contribuenti in regime forfetario, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate verso soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, oltre alle relative variazioni, dovranno essere documentate con fattura elettronica da veicolare in formato XML attraverso il Sistema di Interscambio.
- Il forfetario dovrà indicare nel campo 1.2.1.8 del regime fiscale applicato il codice RF19 e, poiché effettua operazioni senza l'applicazione dell'Iva, dovrà utilizzare il codice natura N2.2. Considerando che i ricavi conseguiti e i compensi percepiti nell'ambito del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta, nel campo "Causale" o nel blocco "Altri dati gestionali" si indicherà la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto.
- Inoltre, quando l'importo della fattura è superiore a 77,47 euro, è necessaria l'applicazione dell'imposta di bollo, indicando nel campo 2.1.1.6 "DatiBollo" il suo assolvimento in maniera virtuale.

#### ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE 2024

- Da gennaio 2024 l'importo minimo dell'assegno unico e universale (Auu) aumenta a € 57,10 (€ 54,10 fino a dicembre) per la famiglia con Isee oltre € 45.704,68 (€ 43.240,00 fino a dicembre).
- L'importo massimo passa a € 200,00 (€ 189,20 fino a dicembre) per la famiglia con Isee fino a € 17.139,25 (€ 16.215,00 fino a dicembre).
- I nuovi valori, in attesa di ufficialità dell'Inps, sono calcolati in base all'indice provvisorio Istat del 2023 pari al 5,7%. Per ricevere l'Auu nell'anno 2024 non serve domanda se è già stata presentata nel passato, ma solo il nuovo Isee che, dal 2024, può escludere Bot e altri titoli del tesoro fino a € 50.000,00.

#### CONTRIBUTO ISCRITTI AL REGISTRO REVISORI LEGALI PER IL 2024

- Con D.M. 29.12.2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5.01.2024, n. 4, il Ministero dell'Economia ha fissato in € 47,00 il contributo annuale a carico degli iscritti al registro revisori legali per il 2024. Dal 1.01.2025, invece, si alzerà a € 57,00.
- Il contributo deve essere versato entro il 31.01 di ciascun anno. Sono tenuti al pagamento i revisori e le società di revisione legale che risultino iscritti nelle sezioni A e B del registro alla data del 1.01 di ogni anno.

#### ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO

- Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha reso noto che, dal 4.01.2024, la procedura di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti presso il tribunale è gestita in modalità esclusivamente telematica attraverso il nuovo portale. I consulenti tecnici d'ufficio e i periti già iscritti negli albi circondariali, tenuti in modalità cartacea alla data del 4.01.2024 dovranno ripresentare la domanda di iscrizione attraverso la procedura telematica entro il 4.03.2024.

#### BONUS INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI E RIFERIMENTO NORMATIVO SUL DDT

- Il Ministero dell'Economia, rispondendo a un question time in commissione Finanze alla Camera, dopo aver confermato che, in generale, anche sui Ddt deve essere apposto il riferimento normativo per beneficiare del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali 4.0 e ordinari, ha chiarito che tale obbligo si intenderà comunque assolto, anche in assenza di una tale dicitura riportata nei Ddt, qualora la fattura emessa dal fornitore richiami in modo univoco il documento di trasporto.

#### ESONERO RILASCIO CU PER COMPENSI A MINIMI E FORFETARI DAL 2025

- Il decreto legislativo attuativo della riforma fiscale in materia di adempimenti fiscali prevede, a decorrere dall'anno d'imposta 2024, l'esonero dal rilascio della Certificazione Unica quando le somme sono erogate a contribuenti che applicano il regime forfetario di cui alla L. 190/2014 o il regime di vantaggio dell'imprenditoria giovanile di cui al D.L. 98/2011.
- Tuttavia, entro il 16.03.2024, termine che può essere differito al 31.10.2024 per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, dovranno essere emesse le CU relative ai compensi erogati nel 2023.

#### APPLICAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE IN CASO DI PRESTAZIONI PER "AMICIZIA"

- La Cassazione, con sentenza 6.12.2023, n. 48533, ha chiarito che la normativa antinfortunistica è destinata a tutelare anche il terzo che svolga le proprie prestazioni per amicizia, riconoscenza o ad altro titolo, purché: l'ambiente possa definirsi di lavoro, l'incidente sia derivato dalla violazione della regola cautelare volta a eliminare il rischio concretizzatosi nell'evento lesivo, e il terzo si sia trovato così esposto al pericolo alla stessa stregua dei lavoratori.



## Notizie in sintesi (segue)

### TITOLI DI STATO NEL CALCOLO DELL'ISEE

- L'Inps, con il messaggio n. 165/2024, ha chiarito che i titoli di Stato e i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato devono ancora essere dichiarati ai fini Isee, finché non sarà modificato il regolamento di disciplina dell'indicatore. La novità della legge di Bilancio 2024 non avrà quindi un'applicazione immediata e potrà portare i cittadini a rifare l'Isee, una volta che sarà aggiornata la disciplina.

### COMUNICAZIONE PER CESSAZIONE DELLA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI

- Con l'inserimento del c. 3-bis nell'art. 35 Dpr 633/1972, l'art. 4 D.Lgs. 1/2024 dispone che, in caso di variazione del luogo in cui sono tenuti e conservati, libri, registri, scritture e altri documenti, in caso di cessazione dell'incarico, nei successivi 60 giorni dalla scadenza del termine per eseguire la comunicazione di variazione (ovvero entro i 30 giorni), quindi entro un massimo di 90 giorni dall'avvenuto cambio di professionista incaricato, il depositario deve procedere con la comunicazione all'Agenzia delle Entrate dell'avvenuta cessazione dell'incarico.

### COMPENSAZIONE CREDITO IVA SOCIETÀ NON "OPERATIVE"

- L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 17.01.2024, n. 10, afferma che, limitatamente alle somme rateali effettivamente pagate ogni anno, l'istante possa indicare nel rigo VL40 della dichiarazione annuale Iva, la quota di credito Iva così "ripristinata", che confluirà nel quadro VX, ove sarà possibile chiederne il rimborso (in presenza dei requisiti) ovvero destinarlo in detrazione e/o in compensazione.

### DOVERE DEL COMMERCIALISTA DI SEGNALARE PRELIEVI SOSPETTI

- La Cassazione, con la sentenza n. 2129/2023, ha stabilito il dovere del commercialista di effettuare la segnalazione di operazione sospetta della società cliente di cui tiene la contabilità, se questa ha effettuato numerosi ed ingenti prelievi per contanti dal conto bancario.
- La pronuncia riguarda una Srl che aveva effettuato prelievi in contanti per oltre 12 milioni di euro in poco più di 2 anni, a cavallo del 2007, e il commercialista che ne curava la contabilità è stato sanzionato dal MEF per omessa effettuazione della segnalazione di operazione sospetta.
- Non è noto se la banca presso cui sono stati eseguiti i prelievi per contanti abbia effettuato la segnalazione di operazione sospetta e se, in difetto, siano state mosse analoghe contestazioni. Secondo le previsioni della Banca d'Italia in materia, infatti, il primo ente obbligato a individuare l'eventuale anomalia è proprio la banca e non il professionista.

### BONUS INVESTIMENTI 4.0 PER BENI GRATUITAMENTE DEVOLVIBILI

- L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 14/2024, ha fornito un chiarimento sulla causa di esclusione dal credito d'imposta per investimenti 4.0 prevista per i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti "in concessione e a tariffa" nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle telecomunicazioni, dello smaltimento rifiuti, confermando la preclusione al beneficio per tali soggetti. Nella fattispecie concreta, l'istante può godere dell'agevolazione poiché dichiara di effettuare investimenti non previsti dal piano economico-finanziario allegato alla concessione e di conseguire ricavi riconducibili ai soli corrispettivi (non fissati dalla legge o dal Comune) pagati dagli utenti, così da escludere un meccanismo di sterilizzazione del rischio economico dell'investimento.

### ALIQUOTA AGEVOLATA ANCHE SUL TERRENO DI PERTINENZA DELLA PRIMA CASA

- La Cassazione, con l'ordinanza 24.01.2024, n. 2351, chiarisce che l'agevolazione per l'acquisto della "prima casa" spetta anche al trasferimento di un'area che sia considerabile come pertinenza di un'abitazione per il cui acquisto sia richiesto dall'acquirente il beneficio fiscale.
- In sostanza, si applica, sia al valore del fabbricato sia al valore del terreno di pertinenza, l'aliquota del 2%, se il contratto è soggetto a imposta di registro, e al 4% se la cessione è imponibile ai fini Iva.

### SOGLIE DIMENSIONALI RIVISTE PER LE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE

- Causa l'elevata inflazione registrata negli anni 2021 e 2022 è necessaria la revisione dei criteri dimensionali dei bilanci. La Ue, attraverso la direttiva 2775/2023, rivede i criteri dimensionali per microimprese e imprese o gruppi di piccole, medie e grandi dimensioni. I nuovi limiti sono:
  - microimprese, totale dell'attivo passa da € 350.000 a € 450.000 e totale dei ricavi da € 700.000 a € 900.000;
  - piccole imprese, totale dell'attivo passa da € 4 milioni a € 5 milioni e totale dei ricavi da € 8 milioni a € 10 milioni;
  - medie imprese, totale dell'attivo passa da € 20 milioni a € 25 milioni e totale ricavi da € 40 milioni a € 50 milioni.

### NUOVO REGIME "DE MINIMIS"

- Con la pubblicazione del regolamento UE 2023/2831 è stato adeguato il regolamento "de minimis" all'inflazione, passando da € 200.000 a € 300.000 di massimale nel triennio. L'adeguamento alla maggiorazione del massimale riguarda anche le imprese del settore auto-transporto per l'acquisto di mezzi, il cui plafond precedente era di € 100.000.
- Per le imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e gli enti che forniscono Servizi di interesse economico generale, come i trasporti pubblici e l'assistenza sanitaria, il plafond del regime "de minimis" passa da € 500.000 a € 750.000.
- Il nuovo regime si applica dal 1.01.2024 al 31.12.2030.

 **APPROFONDIMENTI**

**Semplificazione degli adempimenti fiscali**

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12.01.2024, n. 9, il D. Lgs. 8.01.2024, n. 1, di razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari, **in vigore dal 13.01.2024**. Si riassumono le principali disposizioni contenute nel provvedimento.

REVISIONE DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI FISCALI (ARTT. 8, 11, 12)		
ADEMPIMENTI	SCADENZE PRECEDENTI	NUOVE SCADENZE
<b>Versamento saldo e acconto imposte da dichiarazione dei redditi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il versamento può avvenire in rate mensili di uguale importo, decorrenti dal mese di scadenza ed <b>entro il mese di novembre</b>.</li> <li>I versamenti rateali avvengono entro:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>il giorno 16 di ciascun mese per i soggetti titolari di partita Iva;</li> <li>la fine di ciascun mese i soggetti non titolari di partita Iva.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il versamento può essere eseguito in <b>rate mensili</b> di uguale importo, decorrenti dal mese di scadenza, con completamento entro il <b>16.12</b>.</li> <li>I versamenti rateali avvengono entro il <b>giorno 16</b> di ciascun mese per tutti i soggetti.</li> <li>La nuova scadenza decorre dal versamento delle <b>imposte a saldo per il 2023</b>.</li> <li>È soppresso l'obbligo di esercizio dell'opzione nella dichiarazione periodica.</li> </ul>
<b>Presentazione delle dichiarazioni fiscali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Persone fisiche:</b> tramite una banca o un ufficio postale <b>dal 1.05 al 30.06</b>.</li> <li><b>Persone fisiche, società e associazioni:</b> in via telematica entro il <b>30.11</b> dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.</li> <li><b>Soggetti Ires:</b> in via telematica entro l'ultimo giorno <b>dell'11° mese successivo</b> a quello di chiusura del periodo d'imposta.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Dal 2.05.2024:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>persone fisiche, società ed associazioni</b> art. 6 D.P.R. 600/1973 (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate):                             <ul style="list-style-type: none"> <li>tramite una banca o un ufficio postale: <b>dal 1.05 al 30.06</b>;</li> <li>in via telematica: <b>entro il 30.09</b> dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;</li> </ul> </li> <li><b>soggetti Ires:</b> in via telematica entro l'ultimo giorno del <b>9° mese successivo</b> a quello di chiusura del periodo d'imposta.</li> </ul> </li> <li>Per i soggetti non "solari" con termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo precedente a quello in corso al 31.12.2023 scadente dopo il 2.05.2024 si applicano le regole precedenti.</li> <li><b>Dal 1.04.2025:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>persone fisiche:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>tramite un ufficio postale: dal 1.04 al 30.06;</li> <li>in via telematica: dal 1.04 al 30.09 dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;</li> </ul> </li> <li>società e associazioni art. 5 Tuir (società di persone, di armamento, società di fatto, associazioni tra professionisti): in via telematica <b>dal 1.04 al 30.09</b> dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;</li> <li>soggetti Ires (solari): in via telematica <b>dal 1.04</b> dell'anno successivo ed entro l'ultimo giorno del <b>9° mese</b> successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Presentazione modello 770</b>	Entro il <b>31.10</b> di ciascun anno.	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Dal 1.04 al 31.10</b> di ciascun anno.</li> <li>La nuova scadenza decorre <b>dal 1.04.2025</b>.</li> </ul>
<b>Trasmissione dati STS</b>	<b>Dal 1.01.2024</b> , entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cadenza semestrale.</li> <li>La nuova scadenza decorre <b>dal 1.01.2024</b>.</li> </ul>
REVISIONE DEI TERMINI DEI VERSAMENTI MINIMI DI IVA E RITENUTE (ART. 9)		
<b>Soglia minima di versamento dell'Iva</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'Iva a debito periodica pari o inferiore a 50.000 lire (€ 25,82) può essere versata nel periodo successivo.</li> <li>Per i contribuenti minori<sup>1</sup>, qualora l'imposta <b>non superi 50.000 lire (€ 25,82)</b>, il versamento è effettuato insieme a quello dovuto per il <b>trimestre successivo</b>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se l'Iva a debito periodica è <b>pari a € 100</b>, il versamento può essere rimandato al periodo successivo e <b>comunque deve avvenire entro il 16.12 dello stesso anno</b>.</li> <li>La nuova scadenza decorre dalle <b>liquidazioni periodiche 2024</b>.</li> <li>Per i contribuenti minori<sup>1</sup>, qualora l'imposta <b>non superi € 100</b>, il versamento è effettuato insieme a quello dovuto per il <b>trimestre successivo e comunque entro il 16.12</b> dello stesso anno.</li> </ul>
<b>Soglia minima di versamento delle ritenute su redditi di lavoro autonomo</b>	---	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le somme delle ritenute su redditi da lavoro autonomo che non superano il limite di € 100 sono versate insieme a quelle del mese successivo e, comunque entro il 16.12 dello stesso anno.</li> <li>Le ritenute effettuate nel mese di dicembre sono versate entro il 16 del mese successivo.</li> <li>La nuova disposizione decorre dai compensi corrisposti dal mese di gennaio 2024.</li> </ul>
<b>Versamento ritenute su corrispettivi dovuti dal condominio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il condominio effettua il versamento quando l'ammontare delle ritenute operate raggiunge l'importo di <b>€ 500</b>.</li> <li>In ogni caso, il versamento deve avvenire <b>entro il 30.06 e il 20.12</b> di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l'importo minimo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il condominio effettua il versamento entro il 16.06 e il 16.12 di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l'importo minimo.</li> <li>Le ritenute effettuate nel mese di dicembre sono versate entro il 16 del mese successivo.</li> </ul>
<b>Nota<sup>1</sup></b>	Che optano per il versamento dell'Iva entro il 16 del 2° mese successivo a ciascuno dei primi 3 trimestri solari.	



## Principali novità della legge di Bilancio 2024

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30.12.2023, n. 303, supplemento ordinario n. 40, la L. 30.12.2023, n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", in vigore dal 1.01.2024. Si riassumono le principali disposizioni fiscali contenute nell'art. 1 della legge.

<p><b>PROROGA PLASTIC TAX</b></p>	<p>È prorogata dal 1.01.2024 <b>al 1.07.2024</b> l'istituzione dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, denominati «MACSI».</p>
<p><b>PROROGA SUGAR TAX</b></p>	<p>È prorogata dal 1.01.2024 <b>al 1.07.2024</b> l'istituzione dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche.</p>
<p><b>ALIQUOTA IVA 10%</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Non sono più soggetti all'aliquota Iva del 5%, ma all'aliquota del 10%</b> le cessioni di:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50% in peso (v.d.ex 19.02);</li> <li>- prodotti assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell'igiene femminile; coppette mestruali;</li> <li>- pannolini per bambini.</li> </ul> </li> <li>• Anche per i <b>mesi di gennaio e febbraio 2024</b> i <b>pellet</b> di cui al n. 98) della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972 sono soggetti all'Iva con l'aliquota del 10%.</li> </ul>
<p><b>PLUSVALENZE DA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI QUALIFICATE REALIZZATE DA SOCIETÀ NON RESIDENTI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le plusvalenze realizzate da società ed enti commerciali non residenti mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate [art. 67, c. 1, lett. c) Tuir], diverse da quelle derivanti dalla partecipazione in società semplici e da quelle di cui al c. 4 dell'art. 68 Tuir sono soggette ad <b>imposta sostitutiva del 26% sul 5% del loro ammontare</b> e sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l'eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5% dell'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il 4°, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.</li> <li>• Le disposizioni si applicano alle cessioni di partecipazioni qualificate aventi i requisiti di cui all'art. 87, c. 1, lett. a), b), c) e d) Tuir, effettuate da società ed enti commerciali di cui all'art. 73, c. 1, lett. d) Tuir, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e siano ivi soggetti a un'imposta sul reddito delle società.</li> </ul>
<p><b>PLUSVALENZE PER CESSIONE DI BENI IMMOBILI CON INTERVENTI DA SUPERBONUS</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Costituiscono <b>redditi diversi</b> di cui all'art. 67, c. 1 Tuir le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all'art. 119 D.L. 34/2020, che si siano <b>conclusi da non più di 10 anni</b> all'atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a 10 anni, per la maggior parte di tale periodo.</li> <li>• Tali plusvalenze sono determinate ai sensi dell'art. 68, c. 1 Tuir.</li> <li>• Per gli immobili rientranti in tale casistica, ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene, nel caso in cui gli interventi agevolati ai sensi dell'art. 119 D.L. 34/2020 si siano <b>conclusi da non più di 5 anni</b> all'atto della cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, <b>qualora si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni di cessione o sconto in fattura</b> [art. 121, c. 1, lett. a) e b) D.L. 34/2020].</li> <li>• Nel caso in cui gli interventi agevolati si siano <b>conclusi da più di 5 anni</b> all'atto della cessione, nella determinazione dei costi inerenti al bene si tiene conto del 50% di tali spese, qualora si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni di cui al periodo precedente.</li> <li>• Per i medesimi immobili, acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da <b>oltre 5 anni</b>, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, determinato ai sensi dei periodi precedenti, è rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.</li> <li>• Alle plusvalenze realizzate ai sensi di tali disposizioni si può applicare <b>l'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito del 26%</b> di cui all'art. 1, c. 496 L. 266/2005, con le modalità ivi previste.</li> <li>• Le disposizioni si applicano alle cessioni <b>poste in essere a decorrere dal 1.01.2024</b>.</li> </ul>



## Principali novità della legge di Bilancio 2024 (segue)

DELIBERE  
ALIQUTE  
TRIBUTI  
COMUNALI

- Limitatamente all'anno 2023, le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe sono tempestive se inserite nel portale del federalismo fiscale **entro il 30.11.2023**.
- Il termine per la pubblicazione delle delibere inserite ai sensi del periodo precedente, ai fini dell'acquisizione della loro efficacia, è fissato **al 15.01.2024**.
- L'eventuale **differenza positiva tra l'Imu, calcolata** sulla base degli atti pubblicati in virtù di quanto stabilito al punto precedente, e **quella versata**, ai sensi dell'art. 1, c. 762 L. 160/2019, entro il 18.12.2023, è **dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 29.02.2024**.
- Nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.
- A decorrere dall'anno 2024, nel caso in cui i termini del 14.10 per l'invio telematico al portale del federalismo fiscale della delibera e del 28.10 per la pubblicazione della stessa (art. 13, c. 15-ter D.L. 201/2011 e art. 1, cc. 762 e 767 L. 160/2019) scadano nei giorni di sabato o di domenica, gli stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

VARIAZIONE  
CATASTALE  
DEGLI IMMOBILI  
OGGETTO  
DI SUPERBONUS

- L'Agenzia delle Entrate, con riferimento alle unità immobiliari oggetto degli interventi di cui all'art. 119 D.L. 34/2020, verifica, sulla base di specifiche liste selettive elaborate con l'utilizzo delle moderne tecnologie di interoperabilità e analisi delle banche dati, se sia stata presentata, ove prevista, la dichiarazione per l'accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione e la dichiarazione di variazione dello stato dei beni (art. 1, cc. 1 e 2 Decreto Mef 19.04.1994 n. 701), anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita dell'immobile presente in atti nel Catasto dei fabbricati.
- Nei casi oggetto di verifica per i quali non risulti presentata la dichiarazione, l'Agenzia delle Entrate può inviare al contribuente apposita comunicazione.

RITENUTA  
D'ACCONTO  
SU BONIFICI PER  
FRUIRE DELLE  
DETRAZIONI  
FISCALI

- Le banche e le Poste Italiane Spa operano una **ritenuta dell'11% (anziché dell'8%)** a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.
- La disposizione si applica a decorrere **dal 1.03.2024**.

RITENUTA SU  
PROVVIGIONI  
DEGLI  
AGENTI DI  
ASSICURAZIONE

**Dal 1.04.2024** sono soggette a ritenuta d'acconto le provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

ALIQUTE IVIE  
E IVAFE

- Dal 2024 l'aliquota dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (Ivie) è stabilita nella misura dell'1,06% (anziché 0,76%).
- **L'imposta sul valore dei prodotti finanziari**, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero da soggetti residenti (**Ivafe**) è **stabilita nella misura del 4 per mille annuo**, a decorrere dall'anno 2024, del valore dei prodotti finanziari detenuti in Stati o territori aventi un **regime fiscale privilegiato** individuati dal D.M. Economia 4.05.1999.

ATTI CHE  
IMPORTANO  
COSTITUZIONE O  
TRASFERIMENTO  
DI DIRITTI REALI  
IMMOBILIARI

- Ai fini delle imposte sui redditi, se non previsto diversamente, le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società.
- Sono redditi diversi ai sensi dell'art. 67 Tuir, se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente, i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto, dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi.

IMMATRICOLA-  
ZIONE VEICOLI  
PROVENIENTI  
DA SAN MARINO  
E CITTÀ DEL  
VATICANO

Al fine dell'immatricolazione o voltura degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi (nuovi o usati) introdotti nel territorio dello Stato e provenienti dal territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano sono applicabili le disposizioni previste per le importazioni e agli acquisti intracomunitari di tali beni.

CONTRASTO  
ALL'APERTURA  
DI PARTITE IVA  
FITTIZIE

- È necessario il rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria della durata di 3 anni dalla data del rilascio e di importo non inferiore a € 50.000 ex art. 35, c. 15-bis.2 Dpr 633/1972 per la richiesta di una nuova partita Iva in caso di notifica da parte dell'ufficio di un provvedimento che accerta la sussistenza dei presupposti per la cessazione della partita Iva, in relazione al periodo di attività, ai sensi dell'art. 35, cc. 15-bis e 15-bis.1 Dpr 633/1972, nei confronti dei contribuenti che **nei 12 mesi precedenti abbiano comunicato la cessazione dell'attività**; è inoltre **preclusa la compensazione orizzontale** dei crediti fiscali e contributivi mediante modello F24, a partire dalla data di notifica del provvedimento di cessazione della partita Iva.
- Si applica in ogni caso la sanzione di cui all'art. 11, c. 7-quater D.Lgs. 471/1997 (**pari a € 3.000**).



## Decreto collegato alla legge di Bilancio 2024

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16.12.2023 n. 293, Serie generale, la L. 15.12.2023 n. 191, di conversione del D.L. 18.10.2023 n. 145, recante "Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili", in vigore dal 17.12.2023.

Si riassumono le principali disposizioni contenute nel provvedimento, evidenziando in grassetto le modifiche apportate in sede di conversione.

**PRESTITI  
A DIPENDENTI**

- In caso di concessione di prestiti ai dipendenti si assume il **50% della differenza** tra l'importo degli interessi calcolato al **tasso ufficiale di riferimento** vigente alla data di **scadenza di ciascuna rata** o, per i prestiti a tasso fisso, **alla data di concessione del prestito** e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.
- Tale disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 17.12.2023.

**INDENNITÀ  
PER CARICHE  
ELETTIVE  
DEL CONSIGLIO  
DELLA  
MAGISTRATURA**

È modificato l'art. 50, c. 1, lett. g) Tuir, allo scopo di assimilare ai redditi di lavoro dipendente ai fini Irpef anche le indennità per cariche elettive e svolgimento di funzioni percepite dai membri del Consiglio superiore della magistratura, nonché gli assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni, a decorrere dal 2024.

**RINVIO DEL  
VERSAMENTO  
DELLA 2ª RATA  
DI ACCONTO  
DELLE IMPOSTE  
DIRETTE**

- È confermato che, per il solo **periodo d'imposta 2023**, le persone fisiche titolari di partita Iva che nel periodo d'imposta precedente **dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a € 170.000**, effettuano il versamento della 2ª rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi Inail, entro il 16.01 dell'anno successivo, oppure in 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese.
- Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi.

**DIFFERIMENTO  
DI TERMINI PER  
DEFINIZIONI  
AGEVOLATE**

È confermato che, per i soggetti che hanno trasmesso la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione di cui all'art. 1, cc. 231 e seguenti L. 197/2022, i versamenti con scadenza il 31.10.2023 e il 30.11.2023 si considerano tempestivi se effettuati entro il 18.12.2023.

**IVA DEGLI  
INTEGRATORI  
ALIMENTARI**

Al numero 80) della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972, recante l'elenco dei beni e dei servizi soggetti ad **aliquota Iva del 10%**, in relazione agli «sciroppi di qualsiasi natura» è specificato: «ad eccezione degli integratori alimentari di cui al D.Lgs. 169/2004, ai quali risulti applicabile, indipendentemente dalla forma in cui sono presentati e commercializzati, l'art. 16, c. 2 D.P.R. 633/1972 in quanto preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove, classificabili nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio».

**IVA  
PRESTAZIONI DI  
CHIRURGIA  
ESTETICA**

- A decorrere **dal 17.12.2023 l'esenzione dall'Iva**, prevista dall'art. 10, c. 1, n. 18) D.P.R. 633/1972, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica.
- Resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini Iva alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente alla data del 17.12.2023.



## Decreto collegato alla legge di Bilancio 2024 (segue)

SEMPLIFICAZIONI  
IN MATERIA  
DI DICHIARAZIONI  
E FATTURE  
ELETTRONICHE

- È abrogato l'art. 4, c. 2 D.L. 51/2023 che posticipa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 22.06.2022 (in sostanza, al periodo d'imposta 2023) l'efficacia delle disposizioni che impongono ai sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale di **trasmettere telematicamente** all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef.
- È abrogato l'obbligo, previsto dall'art. 37, c. 2-bis D.Lgs. 241/1997 per i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale di **trasmettere, in via telematica**, all'Agenzia delle Entrate anche i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef nonché di conservare le medesime schede fino al 31.12 del 2° anno successivo a quello di presentazione.
- È abrogato l'obbligo, previsto a decorrere dal 1.01.2024 dall'art. 2, c. 6-quater, 2° periodo D.Lgs. 127/2015, per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, di **registrazione dei corrispettivi giornalieri esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati** relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria.
- È modificato l'art. 1, c. 3, 4° periodo D. Lgs. 127/2015 per consentire ai contribuenti di accedere alle proprie fatture, nonché di verificare la correttezza delle stesse, senza la necessità di una preventiva richiesta di adesione al servizio gratuito dell'Agenzia delle Entrate.

ACCORDI  
DI  
RISTRUTTURAZIONE  
DEI DEBITI

- Nei casi in cui l'adesione alla proposta di transazione in relazione agli accordi di ristrutturazione abbia ad oggetto tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e preveda una falcidia del debito originario, comprensivo dei relativi accessori, superiore alla percentuale e all'importo definiti con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, il parere conforme è espresso, per l'Agenzia delle Entrate, dalla struttura centrale.
- Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate è individuata la decorrenza di tali disposizioni, che comunque si applicano alle proposte di transazione espresse a **partire dal 1.02.2024**.

PROCEDURE  
DI RIVERSAMENTO  
DEL CREDITO  
D'IMPOSTA  
PER ATTIVITÀ  
DI RICERCA E  
SVILUPPO

- I soggetti che intendono avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta ricerca e sviluppo di cui all'art. 5, c. 7 D.L. 146/2021 devono inviare apposita richiesta all'Agenzia delle Entrate **entro il 30.07.2024** (anziché 30.11.2023).
- L'importo del credito utilizzato in compensazione indicato nella comunicazione inviata all'Agenzia delle Entrate deve essere **riversato entro il 16.12.2024** (anziché 16.12.2023). Il versamento può essere effettuato in **3 rate** di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 16.12.2024 e le successive entro il 16.12.2025 e il 16.12.2026.
- In caso di **pagamento rateale** sono dovuti, a decorrere dal 17.12.2024 (anziché 17.12.2023), gli interessi calcolati al tasso legale.
- Il termine di decadenza per l'emissione degli atti di recupero, ovvero di ogni altro provvedimento impositivo, è **prorogato di un anno** con riferimento ai crediti d'imposta utilizzati negli anni 2016 e 2017.
- I soggetti che hanno già presentato richiesta telematica di accesso alla procedura di riversamento del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo e non hanno ancora effettuato il versamento dell'unica soluzione o della 1ª rata possono revocare integralmente la richiesta entro la scadenza del 30.06.2024, secondo le modalità definite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Anche in caso di revoca, resta ferma l'applicazione della proroga prevista dall'art. 5, c. 12, ultimo periodo D.L. 146/2021.

ASSISTENZA E  
RAPPRESENTANZA  
DEL CONTRIBUENTE  
IN SEDE DI VERIFICA  
FISCALE

- In sede di verifica fiscale sono comunque sempre applicabili l'assistenza e la rappresentanza del contribuente, ai sensi dell'art. 63 D.P.R. 600/1973.
- Tale norma consente al contribuente di farsi rappresentare, presso gli uffici finanziari, da un procuratore generale o speciale.

DEPOSITO BILANCI  
E ALTRI DOCUMENTI  
SOCIETARI

- Il **deposito dei bilanci** e degli altri documenti di cui all'art. 2435 c.c. può essere effettuato, mediante trasmissione telematica o su supporto informatico degli stessi, **da parte degli iscritti nelle Sezioni A e B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili** (non più solo iscritti agli ex albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali), muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società.
- Gli iscritti nelle Sezioni A e B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (non più solo gli iscritti agli ex albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali), muniti di firma digitale, incaricati dai legali rappresentanti della società, **possono richiedere l'iscrizione nel Registro delle Imprese di tutti gli altri atti societari** per i quali la stessa sia richiesta e per la cui redazione la legge non richieda espressamente l'intervento di un notaio.



## Decreto “Salva Superbonus”

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29.12.2023, n. 302 il D.L. 29.12.2023 n. 212, recante “Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del D.L. 19.05.2020, n. 34.”, in vigore dal 30.12.2023. Si riassumono le principali disposizioni.

DISPOSIZIONI  
IN MATERIA  
DI SUPERBONUS  
NEL SETTORE  
DELL'EDILIZIA

- Le detrazioni spettanti per gli interventi da Superbonus (art. 119 D.L. 19.05.2020, n. 34, conv. L. 17.07.2020, n. 77), per le quali è stata esercitata l'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura (art. 121, c. 1 D.L. 34/2020), sulla base di stati di avanzamento dei lavori (c. 1-bis del medesimo art. 121) fino al 31.12.2023, **non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell'intervento stesso, ancorché tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di 2 classi energetiche** (art. 119, c. 3 D.L. 34/2020).
- Resta ferma l'applicazione delle disposizioni in tema di utilizzo irregolare, mancanza dei requisiti della detrazione e recupero degli importi (art. 121, cc. 4, 5 e 6 D.L. 34/2020), nel caso sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, degli altri requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta.
- È autorizzata la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti con un reddito di riferimento non superiore a € 15.000 (art. 119, c. 8-bis.1 D.L. 19.05.2020, n. 34, conv. L. 17.07.2020, n. 77), per le spese sostenute dal 1.1.2024 al 31.10.2024 in relazione agli interventi (c. 8-bis, 1° periodo, art. 119), che entro la data del 31.12.2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%.
- Il contributo è erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall'Agenzia delle Entrate secondo criteri e modalità determinati con **decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da adottarsi entro 60 giorni**.
- Il contributo **non concorre alla formazione della base imponibile** delle imposte sui redditi.

OPZIONE  
PER CESSIONE  
O SCONTO  
IN FATTURA  
PER TERRITORI  
COLPITI  
DA EVENTI  
SISMICI

- A partire **dal 30.12.2023** le disposizioni che consentono ancora la cessione del credito [art. 2, c. 2, lett. c), secondo periodo D.L. 16.02.2023, n. 11], si applicano **esclusivamente in relazione agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali, in data antecedente al 30.12.2023, risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo** per l'esecuzione dei lavori edilizi.
- I contribuenti che usufruiscono dei benefici del Superbonus per interventi effettuati nei comuni dei **territori colpiti da eventi sismici** (art. 119, c.8-ter D.L.19.05.2020, n. 34), in relazione a spese per interventi **avviati successivamente al 30.12.2023, sono tenuti a stipulare, entro un anno dalla conclusione dei lavori oggetto dei suddetti benefici, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali** verificatisi sul territorio nazionale.
- Con decreto interministeriale dell'Economia e delle imprese e del Made in Italy sono stabilite le modalità di attuazione di tale disposizione.

REVISIONE  
DELLA  
DETRAZIONE  
FISCALE  
PER  
L'ELIMINAZIONE  
DELLE BARRIERE  
ARCHITETTONICHE

- A decorrere dalle **spese sostenute dal 30.12.2023**, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate **sostenute fino al 31.12.2025** (con le modalità di pagamento previste per le spese di cui all'art. 16-bis Tuir) per la realizzazione in edifici già esistenti di interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche **aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici**.
- Il rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento D.M. Lavori Pubblici 14.06.1989, n. 236 deve risultare da **apposita asseverazione** rilasciata da tecnici abilitati.
- Le disposizioni che ancora consentivano le opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito in caso di interventi per superamento ed eliminazione di barriere architettoniche si applicano **solo alle spese sostenute entro il 31.12.2023**.
- Tali opzioni sono possibili per le spese sostenute successivamente al 31.12.2023, solo da:
  - condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
  - persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita **ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a € 15.000** (art. 119, c. 8-bis.1 D.L. 19.05.2020, n. 34). Il requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto **in condizioni di disabilità accertata**, ai sensi dell'art. 3 L. 5.02.1992, n. 104.
- Le disposizioni di cui all'art. 119-ter D.L.34/2020, nonché all'art. 2, c. 1-bis D.L. 11/2023, in vigore anteriormente alle presenti modifiche si applicano alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in **data antecedente al 30.12.2023**:
  - risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  - per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.



## Nuova definizione di residenza fiscale

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28.12.2023, n. 301, Serie generale, il D. Lgs. 27.12.2023, n. 209, di attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale, in vigore dal 29.12.2023. Si riassumono le principali disposizioni contenute nel provvedimento.

RESIDENZA  
DELLE  
PERSONE  
FISCHE

- Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che **per la maggior parte del periodo d'imposta**, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la **residenza ai sensi del codice civile o il domicilio** nel territorio dello Stato **ovvero sono ivi presenti**.
- Ai fini dell'applicazione della disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente.
- Le disposizioni si applicano a decorrere **dal 1.01.2024**.

RESIDENZA  
DELLE  
SOCIETÀ  
E DEGLI  
ENTI

- Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale<sup>1</sup>.
- Per sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l'ente nel suo complesso. Per gestione ordinaria si intende il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l'ente nel suo complesso.
- **Gli organismi di investimento collettivo del risparmio si considerano residenti** se istituiti in Italia. Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al D.M. Economia emanato ai sensi dell'art. 11, c. 4, lett. c), del D. Lgs. 1.04.1996, n. 239, in cui almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari del trust sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.
- **Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al D.M. Economia**, emanato ai sensi dell'art. 11, c. 4, lett. c) del D.Lgs. 1.04.1996, n. 239, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi.
- **Salvo prova contraria, si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato le società e gli enti** che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'art. 2359, c. 1 c.c., nei soggetti di cui all'art. 73, c. 1, lett. a) e b) Tuir, se, in alternativa:
  - sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell'art. 2359, c. 1 c.c., da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
  - sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.
- **Si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo di imposta** hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. Per sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l'associazione nel suo complesso. Per gestione ordinaria si intende il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l'associazione nel suo complesso.
- Le disposizioni si applicano a decorrere dal **periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 29.12.2023**.

Nota<sup>1</sup>

- La residenza di società ed enti è ricondotta a 3 criteri. Il criterio della "sede legale" ha carattere formale e rappresenta un elemento di necessaria continuità con la normativa in vigore anteriormente alla riforma, mentre quelli della "**sede di direzione effettiva**" e della "**gestione ordinaria in via principale**" presentano aspetti innovativi e hanno natura sostanziale, riguardando rispettivamente il **luogo in cui sono assunte le decisioni strategiche** e si **svolgono concretamente le attività di gestione** della società o ente. Essendo i 3 criteri alternativi, ciascuno di essi è di per sé in grado di fondare il collegamento personale all'imposizione delle persone giuridiche.
- I criteri della "sede di direzione effettiva" e della "gestione ordinaria in via principale" esprimono la ratio della novella legislativa. Per quanto i due criteri sostanziali operino disgiuntamente, la duplice inclusione persegue anche l'obiettivo di escludere alla radice indebiti ampliamenti ad ulteriori criteri di natura sostanziale. Le **attività di supervisione** e l'**eventuale attività di monitoraggio della gestione** da parte dei soci sono da considerarsi diverse dalla direzione effettiva e dalla gestione amministrativa corrente con l'elemento volitivo dei soci. Pertanto, ai fini della direzione effettiva, non rilevano le decisioni diverse da quelle aventi contenuto di gestione assunte dai soci né le attività di supervisione e l'eventuale attività di monitoraggio della gestione da parte degli stessi [\[Relazione illustrativa al provvedimento\]](#).



## Nuove regole per le compensazioni 2024

In tema di compensazioni si rilevano alcune variazioni per l'anno 2024 introdotte dalla legge di Bilancio 2024.

**CREDITI  
CONTRIBUTIVI  
E ISCRIZIONE  
A RUOLO  
PER IMPORTI  
SUPERIORI  
A € 100.000**

I **soggetti che intendono effettuare la compensazione** del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva ovvero dei crediti relativi alle **imposte sui redditi** e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, **all'Irap**, ovvero dei crediti maturati in qualità di **sostituto d'imposta** e dei crediti d'imposta da indicare nel **quadro RU** della dichiarazione dei redditi nonché dei **crediti maturati a titolo di contributi e premi** nei confronti, rispettivamente, **dell'Inps e dell'Inail** (con decorrenza da definire) sono tenuti ad **utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate**.

- **A decorrere dal 1.07.2024, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo** per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per **importi complessivamente superiori a € 100.000**, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, **è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione**.
- La previsione cessa di applicarsi a seguito della **completa rimozione delle violazioni contestate**.

**COMPENSAZIONI  
IN F24 SOLO  
TRAMITE  
SERVIZI  
AGENZIA  
DELLE ENTRATE**

**A decorrere dal 1.07.2024** i versamenti sono eseguiti **esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate**, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni (indipendentemente dal saldo finale pari a zero o positivo).

È soppressa la possibilità di eseguire i versamenti in compensazione mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate **e dagli intermediari della riscossione convenzionati** con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo.

**ENTRATA  
IN VIGORE**

**Le disposizioni si applicano dal 1.07.2024.**



## Rivalutazione delle partecipazioni al 1.01.2024

La legge di Bilancio 2024 ha riproposto la possibilità di rivalutare le partecipazioni possedute alla data del 1.01.2023 (non in regime d'impresa), estendendola anche alle partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati. L'imposta sostitutiva è pari al **16%**. Il versamento deve avvenire entro il **30.06.2024**, con possibilità di rateizzare l'importo fino a 3 rate. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la medesima data.

<b>SOGGETTI INTERESSATI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persone fisiche</li> <li>• Società semplici</li> <li>• Enti non commerciali</li> </ul>	Soggetti che producono <b>redditi diversi</b> in caso di alienazione delle partecipazioni.	<b>Esclusi</b> i redditi conseguiti nell'esercizio di <b>arti o professioni</b> o di <b>imprese commerciali</b> .
<b>OGGETTO</b>	<b>Partecipazioni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Qualificate</b></li> <li>• <b>Non qualificate</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Titoli, quote o altri diritti <b>non negoziati</b> in mercati regolamentati.</li> <li>• <b>Posseduti al 1.01.2024.</b></li> </ul>
<b>PLUSVALENZE O MINUSVALENZE</b>	<b>Regime sostitutivo</b>	(+) Corrispettivo percepito per la vendita. (-) <b>Valore di perizia al 1.01.2024, da redigere entro il 30.06.2024.</b> (-) <b>Costo della perizia</b> predisposta per conto dei possessori dei titoli, quote o diritti, <b>in proporzione</b> al costo effettivamente sostenuto. (=) <b>Plusvalenza tassabile</b> (valore di cessione maggiore del valore di perizia).	
<b>IMPOSTA SOSTITUTIVA</b>	<b>Misura</b>	<b>16%</b>  Per le partecipazioni <b>qualificate</b> al 1.01.2024.  Per le partecipazioni <b>non qualificate</b> al 1.01.2024.  Titoli, quote e diritti <b>negoziati</b> nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.	Da applicare al <b>valore di perizia</b> .  Da applicare alla <b>media aritmetica</b> dei prezzi rilevati nel mese di <b>dicembre 2023</b> .
<b>IMPOSTA SOSTITUTIVA</b>	<b>Versamento</b>	Entro il <b>30.06.2024</b> per partecipazioni quotate e non quotate.  Entro il <b>30.06.2024</b> .  <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'imposta sostitutiva può essere <b>rateizzata</b> fino a un <b>massimo di 3 rate</b> annuali di pari importo, a partire dal 30.06.2024 (2<sup>a</sup> rata 30.06.2025; 3<sup>a</sup> rata 30.06.2026).</li> <li>• Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli <b>interessi</b> nella misura del <b>3% annuo</b>, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.</li> </ul>	



## Affrancamento del valore dei terreni al 1.01.2024

Per effetto della legge di Bilancio 2024 è possibile rideterminare i valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1.01.2024. Pertanto, ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze (redditi diversi), per i terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1.01.2024, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore, a tale data, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al **16%** del relativo valore.

<b>SOGGETTI INTERESSATI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persone fisiche.</li> <li>• Società semplici.</li> <li>• Enti non commerciali.</li> </ul>		Soggetti che producono <b>redditi diversi</b> .	Sono <b>esclusi</b> i redditi conseguiti nell'esercizio di arti o professioni o di imprese commerciali.
	<b>OGGETTO</b>	Terreni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Edificabili.</b></li> <li>• <b>Destinazione agricola.</b></li> </ul>	Non rientranti nell'esercizio di imprese commerciali.
<b>TIPOLOGIE DI REDDITO INTERESSATE</b>	Plusvalenze realizzate mediante la <b>lottizzazione di terreni o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili</b> e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici.			
	Plusvalenze realizzate mediante <b>cessione a titolo oneroso di beni immobili</b> acquistati o costruiti da <b>non più di 5 anni</b> , esclusi quelli acquisiti per successione.			
	Plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di <b>terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria</b> , secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.			
<b>REGIME SOSTITUTIVO</b>	(+)	Valore di vendita.		
	(-)	<b>Valore di perizia al 1.01.2024</b> (è irrilevante il costo d'acquisto).		
	(-)	Costo della perizia effettivamente rimasto a carico.		
	(=)	<b>Plusvalenza tassabile.</b>		
	Per determinare le plusvalenze e le minusvalenze può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, <b>il valore alla data del 1.01.2024</b> , determinato sulla base di una perizia giurata di stima, purché il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.			
<b>IMPOSTA SOSTITUTIVA</b>	<b>Misura</b>	<b>Valore di perizia al 1.01.2024 x 16% = imposta sostitutiva</b>		
	<b>Versamento</b>	<b>Entro il 30.06.2024.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'imposta sostitutiva <b>può essere frazionata</b> fino a un massimo di <b>3 rate annuali</b> di pari importo, <b>a partire dal 30.06.2024</b>.</li> <li>• Sull'importo delle rate successive alla 1<sup>a</sup> sono dovuti gli <b>interessi</b> nella misura del <b>3% annuo</b>, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.</li> </ul>		
<b>PERIZIA</b>	<b>Professionisti abilitati</b>	La perizia può essere redatta da soggetti iscritti agli Albi degli <b>ingegneri</b> , degli <b>architetti</b> , dei <b>geometri</b> , dei <b>dottori agronomi</b> , degli <b>agrotecnici</b> , dei <b>periti agrari</b> e dei <b>periti industriali edili</b> , nonché dai <b>periti iscritti alle Camere di commercio</b> .		
	<b>Termini di scadenza</b>	La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati <b>entro</b> il termine del <b>30.06.2024</b> e, comunque, <b>prima dell'eventuale cessione</b> (prima del rogito).		
	<b>Conservazione</b>	La perizia, unitamente ai <b>dati identificativi dell'estensore</b> della perizia e al <b>codice fiscale del titolare</b> del bene periziato, nonché alle <b>ricevute di versamento</b> dell'imposta sostitutiva, deve essere conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta dell'Amministrazione Finanziaria.		



## Riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche 2024

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30.12.2023, n. 303 il D. Lgs. 30.12.2023, n. 216, in "attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi", in vigore dal 31.12.2023. Si riassumono le principali disposizioni.

**REVISIONE  
DELLA  
DISCIPLINA  
DELL'IMPOSTA  
SUL REDDITO  
DELLE PERSONE  
FISCHE**

- Per l'anno 2024, nella determinazione dell'Irpef, l'imposta lorda è calcolata applicando (in luogo delle aliquote previste dall'art. 11, c. 1 D.P.R. 917/1986) **le seguenti aliquote per scaglioni di reddito**:
  - fino a € 28.000, 23%;
  - oltre € 28.000 e fino a € 50.000, 35%;
  - oltre € 50.000, 43%.

Per l'anno 2024 la detrazione per i redditi da lavoro dipendente e assimilati [art. 13, c. 1, lett. a), primo periodo D.P.R. 917/1986] è innalzata a € 1.955.

Per l'anno 2024 la somma a titolo di **trattamento integrativo** (art. 1, c. 1, 1° periodo D.L. 5.02.2020, n. 3) è riconosciuta a favore dei contribuenti con **reddito complessivo non superiore a € 15.000**, qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati [di cui agli artt. 49, con esclusione di quelli indicati nel c. 2, lett. a), e 50, c. 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) Tuir], sia di **importo superiore a quello della detrazione fiscale spettante** (art. 13, c. 1 Tuir) **diminuita dell'importo di € 75 rapportato al periodo di lavoro** nell'anno.

Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'Irpef e relative addizionali per i **periodi d'imposta 2024 e 2025** si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata **non applicando** le disposizioni di cui sopra.

**REVISIONE  
DELLA  
DISCIPLINA  
DELLE  
DETRAZIONI  
FISCALI**

- Ai fini dell'Irpef, **per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a € 50.000 l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda, spettante per l'anno 2024 in relazione ai seguenti oneri (art. 15, c. 3-bis Tuir), è diminuito di un importo pari a € 260**:
  - a) oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal Tuir o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie [art. 15, c. 1, lett. c) Tuir];
  - b) erogazioni liberali in favore dei partiti politici (art. 11 D.L. 28.12.2013, n. 49);
  - c) premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi (art. 119, c. 4, 5° periodo D.L. 19.05.2020, n. 34).

Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze (art. 10, c. 3-bis Tuir).

**ADEGUAMENTO  
DELLE  
ADDIZIONALI  
REGIONALE  
E COMUNALE  
ALLA NUOVA  
DISCIPLINA  
IRPEF**

- Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'Irpef con la nuova articolazione degli scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche stabilita dal 2024, **il termine per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l'anno di imposta 2024, è differito al 15.04.2024**. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, entro lo stesso termine le Regioni e le Province Autonome possono determinare, **per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale regionale all'Irpef** sulla base degli scaglioni di reddito vigenti per l'anno 2023 (art. 11, c. 1 Tuir). Nell'ipotesi in cui le Regioni e le Province Autonome non approvino entro il suddetto termine la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per il solo anno 2024 l'addizionale regionale all'Irpef si applica sulla base degli scaglioni e delle aliquote vigenti per l'anno 2023.
- Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, entro il 15.05.2024, provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ai fini della pubblicazione sul sito informatico.
- Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale all'Irpef con i nuovi scaglioni 2024 dell'Irpef, i Comuni (in deroga) **per l'anno 2024 modificano**, con propria delibera, **entro il 15.04.2024, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale** al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'Irpef. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, entro lo stesso termine, i Comuni possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'Irpef sulla base degli scaglioni di reddito vigenti per l'anno 2023 (art. 11, c. 1 Tuir).
- Nel caso in cui i Comuni non adottino la delibera di cui sopra o non la trasmettano entro il termine stabilito, per l'anno 2024, l'addizionale comunale all'Irpef si applica sulla base delle aliquote vigenti per l'anno 2023.




**STRUMENTI OPERATIVI**

**Check list verifica accesso regime forfetario 2024**

La legge di Stabilità 2016 ha istituito, per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni in forma individuale, un regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un'unica imposta, in sostituzione dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap, pari al 15%. Il regime opera come regime fiscale naturale salva la facoltà di optare per l'applicazione dell'Iva e delle imposte sui redditi nei modi ordinari.

Si propone una check list per verificare se i soggetti hanno i requisiti per poterne fare parte. Con **circolare n. 32/E/2023** l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle modifiche apportate dalla L. 197/2022 concernenti le condizioni di accesso, permanenza e cessazione dal regime forfetario.



<b>Note</b>	<p>1. <b>Non possono avvalersi del regime forfetario</b> i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti € 30.000,00 (la condizione non deve essere verificata in caso di cessazione del rapporto di lavoro). Ai fini della non applicabilità della clausola di esclusione rilevano solamente le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell'anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario (e quindi non quelle cessazioni avvenute nel medesimo anno di applicazione del regime stesso).</p> <p>2. Fatta eccezione per i residenti in Stati Ue/See che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo.</p> <p>3. La causa ostativa non opera se il soggetto, entro il 31.12 dell'anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario, provveda a cedere la partecipazione.</p>
-------------	---



## Check list verifica accesso regime forfetario 2024 (segue)

Tavola n. 1

Tabella limiti di ricavi

Progres.	Gruppo di settore	Codici attività ATECO 2007	Valore soglia dei ricavi/compensi	Redditività
1	Industrie alimentari e delle bevande.	(10-11)	85.000	40%
2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio.	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9		40%
3	Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande.	47.81		40%
4	Commercio ambulante di altri prodotti.	47.82 - 47.89		54%
5	Costruzioni e attività immobiliari.	(41 - 42 - 43) - (68)		86%
6	Intermediari del commercio.	46.1		62%
7	Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione.	(55 - 56)		40%
8	Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi.	(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)		78%
9	Altre attività economiche.	(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)		67%
<b>Nota bene</b>	<b>Individuazione limiti di ricavi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e compensi per l'accesso al regime:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento agli indici sintetici di affidabilità fiscale;</li> <li>- nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.</li> </ul> </li> </ul>		

- Il sottoscritto, al fine di usufruire della **possibilità di applicare l'imposta sostitutiva del 5% per i primi 5 anni di attività**, dichiara:
  - di non aver esercitato, nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale o d'impresa anche in forma associata o familiare;
  - l'attività da esercitare non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni);
  - qualora sia proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non è superiore ai limiti previsti per l'accesso al regime.

Firma .....
- Il sottoscritto, in mancanza dei requisiti sopra indicati, dichiara di **non** avere diritto all'aliquota del 5%, chiedendo invece l'applicazione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva nella misura del 15%.
 

Firma .....

- Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dei requisiti di accesso al regime dei contribuenti forfetari, della sintetica tavola di confronto fra regimi, di aver ricevuto tutte le informazioni riguardanti il regime forfetario e sulle differenze esistenti rispetto al regime ordinario, e di aver deciso di:
  - non optare** per l'applicazione dell'Iva e delle imposte sul reddito nei modi ordinari, essendo comunque a conoscenza che il regime forfetario potrebbe comportare il pagamento di maggiori imposte rispetto al regime ordinario
 

Firma .....
  - optare** per l'applicazione dell'Iva e delle imposte sul reddito nei modi ordinari (l'opzione è vincolante per almeno un triennio)
 

Firma .....

Elementi	Regime forfetario	Regime ordinario
Applicazione Iva	No	Sì
Detrazione Iva	No	Sì
Calcolo reddito	Imprese [[Ricavi] x percentuale prevista] - Contributi	Ricavi - Costi
	Professionisti [[Compensi] x percentuale prevista] - Contributi	Compensi - Spese per cassa
Deducibilità contributi	Dal reddito d'impresa/lavoro autonomo	Dal reddito complessivo
Deducibilità costo beni strumentali	No	Sì (ammortamenti)
Tassazione	Imposta sostitutiva 15% (o 5%)	Irpef ordinaria
Indici di affidabilità fiscale	No	Sì
Fatturazione elettronica	Sì	Sì

- Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente allo Studio la variazione di qualunque delle condizioni precedentemente valutate al fine dell'accesso al presente regime.
 

Firma .....



### CHECK LIST VERIFICA ACCESSO REGIME FORFETARIO (COMPILABILE)




## Check list regimi contabili

La Legge di Stabilità 2016 ha istituito, per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni in forma individuale, un regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un'unica imposta in sostituzione dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap pari al 15%. Il regime opera come regime fiscale naturale salva la facoltà di optare per l'applicazione dell'Iva e delle imposte sui redditi nei modi ordinari. Si propone una check list per verificare se i soggetti hanno i requisiti per accedervi.

**VOLUME D'AFFARI** €

<input type="checkbox"/> Regime forfetario		
Gruppo di settore	Codici attività ATECO 2007	Valore soglia (limite)
Industrie alimentari e delle bevande.	(10-11)	€ 85.000
Commercio all'ingrosso e al dettaglio.	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande.	47.81	
Commercio ambulante di altri prodotti.	47.82 - 47.89	
Costruzioni e attività immobiliari.	(41 - 42 - 43) - (68)	
Intermediari del commercio.	46.1	
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione.	(55 - 56)	
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi.	(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)	
Altre attività economiche.	(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)	
<b>Nota bene</b>	<b>Individuazione limiti di ricavi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e compensi per l'accesso al regime:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento agli indicatori sintetici di affidabilità;</b></li> <li>- nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da <b>differenti codici ATECO</b>, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.</li> </ul> </li> </ul>



### CHECK LIST REGIMI CONTABILI (COMPILABILE)



## Check list dichiarazione Iva 2024

Il modello di dichiarazione annuale Iva 2024, concernente l'anno d'imposta 2023, deve essere presentato nel periodo tra il 1.02.2024 e il 30.04.2024 in forma autonoma. Si evidenzia che nel nuovo modello di dichiarazione Iva 2024, rispetto a quello del 2023, sono stati variati i quadri: VA, VE, VF, VL, VO e CS, nonché il prospetto Iva 26/PR e la determinazione dell'importo che il soggetto avente causa può chiedere a rimborso in caso di operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive.

PRESENTAZIONE	Modalità telematica	<p>Deve essere effettuata esclusivamente per via telematica.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le dichiarazioni presentate tramite un <b>ufficio postale sono da ritenersi redatte su modello non conforme</b> a quello approvato.</li> <li>Si applica, in tale ipotesi, la <b>sanzione</b> da € 250,00 a € 2.000,00.</li> </ul>
	Termini	Tra il <b>1.02.2024</b> e il <b>30.04.2024</b> .
VERSAMENTO	Unica soluzione	L'Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il <b>16.03</b> di ciascun anno nel caso in cui il relativo importo superi € 10,33 (€ 10,00 per effetto degli arrotondamenti).
	Rateizzazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>I contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero <b>rateizzare</b>. Le rate devono essere di pari importo; <b>la 1ª rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell'Iva in unica soluzione</b>.</li> <li>Le rate successive alla prima devono essere versate entro il <b>giorno 16 di ciascun mese</b> di scadenza e, in ogni caso, l'ultima rata non <b>oltre il 16.12</b>.</li> <li>Sull'importo delle rate successive alla prima è dovuto l'interesse fisso di rateizzazione pari allo <b>0,33% mensile</b>: pertanto, la 2ª rata deve essere aumentata dello 0,33%, la 3ª rata dello 0,66% e così via.</li> </ul>
	Entro il termine di versamento previsto per la dichiarazione dei redditi	<p>Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, <b>con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.03</b>, tenendo conto dei termini di versamento previsti dall'art. 17, c. 1 D.P.R. 435/2001.</p> <p>Pertanto, <b>il versamento rateale è effettuato maggiorando prima l'importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16.03 e, quindi, aumentando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla 1ª.</b></p> <p>È, in ogni caso, possibile avvalersi dell'ulteriore differimento del versamento del saldo Iva al termine fissato dal c. 2 dell'art. 17 D.P.R. 435/2001 (30.07), <b>applicando sulla somma dovuta al 30.06 gli ulteriori interessi dello 0,40%.</b></p>



[CHECK LIST RACCOLTA DATI DICHIARAZIONE IVA \(COMPILABILE\)](#)



[CHECK LIST RIPARTIZIONE TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI \(COMPILABILE\)](#)



[CHECK LIST UTILIZZO CREDITO IVA \(COMPILABILE\)](#)



[CHECK LIST QUADRATURA LI.PE. \(COMPILABILE\)](#)



[CHECK LIST DOCUMENTAZIONE DA ACQUISIRE \(COMPILABILE\)](#)



## Raccordo tra volume d'affari Iva e ricavi

Al fine di una corretta compilazione della dichiarazione Iva annuale si propone una tavola di raccordo tra il volume d'affari Iva e i ricavi contabili.

<b>DITTA:</b>	VERDI ANTONIO & C. S.n.c.	<b>ANNO:</b>	2023
---------------	---------------------------	--------------	------

Volume d'affari Iva da quadro operazioni attive imponibili	€	
• Acconti fatturati nell'anno non ancora costituenti ricavi.	€	200.000,00 -
• Acconti di anni precedenti di competenza dell'anno.	€	+
• Fatture da emettere al 31.12 dell'anno precedente.	€	-
• Fatture da emettere al 31.12 dell'anno in corso.	€	50.000,00 +
• Sconti e abbuoni per i quali il contribuente non si è avvalso della procedura, facoltativa, di riduzione della base imponibile.	€	-
• Sconti e abbuoni, non previsti contrattualmente, per i quali non è ammessa la procedura di riduzione della base imponibile.	€	5.000,00 -
• Ricavi anticipati.	€	-
• Ricavi anticipati anni precedenti.	€	+
• Note di accredito con recupero dell'Iva ai sensi dell'art. 26, c. 2, emesse oltre l'anno in cui è stata effettuata l'operazione originaria.	€	+
• Note di accredito con recupero dell'Iva ai sensi dell'art. 26, c. 3, emesse entro un anno dall'operazione originaria ma nell'esercizio successivo.	€	3.500,00 +
• Interessi su dilazioni di pagamento (art. 10 D.P.R. 633/1972).	€	1.400,00 -
• Omaggi indicati in fattura e assoggettati a Iva (di importo superiore a € 50,00).	€	-
• Valori dei beni ceduti a titolo di sconto (sconto merce) soggetti a Iva (in quanto aventi aliquota superiore a quella del bene fatturato o in assenza di originaria previsione contrattuale).	€	1.800,00 -
• Cessioni di terreni non edificabili (non immobilizzazioni), poichè non costituiscono cessioni di beni ai fini Iva [art. 2, lett. c) D.P.R. 633/1972].	€	+
• Cessioni di beni con Iva assolta all'origine, quali, ad esempio, periodici, libri, generi di monopolio.	€	+
• Prestazioni di servizi con Iva assolta all'origine quali, ad esempio, posti telefonici pubblici, biglietti di mezzi di trasporto urbano.	€	+
• Proventi soggetti all'imposta sugli intrattenimenti, con regime Siae.	€	+
• Altri: .....	€	+
<b>Ricavi e proventi (Voce A Conto economico)<sup>1</sup></b>	<b>€</b>	<b>1.150.300,00 =</b>

**Note<sup>1</sup>**

- A 1 - Ricavi caratteristici.
- A 5 - Altri ricavi e proventi esclusi:
  - plusvalenze;
  - contributi c/esercizio.



**CHECK LIST RACCORDO TRA VOLUME D'AFFARI IVA E RICAVI (COMPILABILE)**



## AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

## Fattura elettronica obbligatoria dal 2024 per forfetari

*Dal 2023 i contribuenti persone fisiche, esercenti attività d'impresa, arti o professioni, possono accedere al regime forfetario a condizione che, nell'anno precedente, abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a € 85.000, a condizione che le spese per lavoro dipendente siano di ammontare complessivamente non superiore a € 20.000,00 lordi. La fuoriuscita dal regime avviene dall'anno successivo nel caso di superamento del limite di ricavi di € 85.000 ma comunque entro il limite di € 100.000. Il superamento del limite di € 100.000 comporta, invece, l'immediata cessazione del regime forfetario. Con **circolare n. 32/E/2023** l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle condizioni di accesso, permanenza e cessazione dal regime forfetario.*

FATTURA  
ELETTRONICA

- Con riferimento alle modalità di fatturazione delle operazioni effettuate, l'art. 18, cc. 2 e 3 D.L. 36/2022 ha abrogato la parte dell'art. 1, c. 3 D. Lgs. 127/2015, che esonerava dalla fatturazione elettronica i soggetti che applicano il regime forfetario, ponendo l'obbligo di emettere fattura elettronica:
  - **a partire dal 1.07.2022**, in capo ai forfetari che, nell'anno precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi superiori a € 25.000, ragguagliati ad anno;
  - a decorrere **dal 1.01.2024**, per tutti i soggetti che adottano il forfetario.
- Solo per i contribuenti che nell'anno 2021 hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000 è entrato in vigore dal 1.07.2022 l'obbligo di fatturazione elettronica. **Per tutti gli altri soggetti forfetari l'obbligo decorre dal 1.01.2024, indipendentemente dai ricavi/compensi conseguiti nel 2022** (Faq Ag. Entrate 22.12.2022).
- I contribuenti che permangono nel regime forfetario, quindi, nel corso del 2023 e che per l'anno precedente erano già tenuti alla fatturazione elettronica continuano a fatturare con tale modalità.
- Viceversa, per i soggetti che restano nel regime forfetario nel 2023 e che per l'anno 2022 non erano tenuti alla fatturazione elettronica, l'obbligo di emettere fatture elettroniche decorre dal 1.01.2024, a prescindere dall'entità dei ricavi conseguiti o compensi percepiti.
- Laddove, invece, la permanenza nel regime forfetario venga meno nel corso del 2023 per il superamento del nuovo limite di € 100.000, l'obbligo in capo al contribuente - ex forfetario divenuto istantaneamente ordinario - di emettere fattura elettronica, con indicazione dell'Iva, opera già nel 2023.

Permangono i vincoli della L. 244/2007 e del D.M. 55/2013 in ordine alla fatturazione elettronica obbligatoria nei confronti della **Pubblica Amministrazione**.

- A seguito dell'obbligo di utilizzo della fattura elettronica, i contribuenti minori sono tenuti anche:
  - alla ricezione in formato elettronico delle fatture passive emesse dai propri fornitori;
  - alla conservazione elettronica delle fatture;
  - **all'assolvimento elettronico dell'imposta di bollo**.

TRATTAMENTO  
IVA  
IN FATTURA

- I contribuenti in regime forfetario non esercitano la rivalsa dell'imposta, sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi, per le operazioni nazionali.
- Le fatture emesse dai contribuenti soggetti al regime agevolato devono riportare l'indicazione di "operazione in franchigia da Iva", con **indicazione della normativa di riferimento** ovvero dei **cc. da 54 a 88 dell'art. 1 L. 190/2014**. Inoltre, sulle fatture emesse deve essere assolta l'**imposta di bollo**, attualmente nella misura di **€ 2, se di importo superiore a € 77,47** (artt. 6 "Tabella B" e 13 e 14 della Tariffa, Parte I, allegate al D.P.R. 642/1972).

**Iva su  
acquisti**

I contribuenti in regime forfetario non hanno diritto alla detrazione dell'Iva assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti.

Le fatture emesse non devono recare l'addebito dell'imposta.

Nell'ipotesi in cui un soggetto che applica il regime forfetario emetta una fattura senza esercitare la rivalsa e il corrispettivo sia incassato nell'anno successivo, nel quale il contribuente applica il regime ordinario, la fattura non dovrà essere integrata con l'Iva, considerato che l'operazione si intende comunque effettuata al momento dell'emissione della fattura.

- Applicano l'Iva con il meccanismo del reverse charge a:
  - **servizi ricevuti da non residenti** con applicazione del **reverse charge**;
  - **acquisti intracomunitari** di beni di importo superiore a € 10.000.



## ESEMPIO



## Adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino nella legge di Bilancio 2024

La legge di Bilancio 2024 prevede la possibilità di procedere all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'art. 92 Tuir. Detta agevolazione è riservata agli esercenti attività di impresa, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio d'esercizio.

L'adeguamento, relativo al solo periodo d'imposta in corso al 31.12.2023, potrà essere effettuato attraverso l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi oppure attraverso l'iscrizione delle maggiori esistenze iniziali precedentemente omesse. Dal punto di vista temporale l'adeguamento delle esistenze iniziali, almeno per i soggetti solari, riguarderà le rimanenze iniziali alla data del 1.01.2023 (di fatto coincidenti alle rimanenze finali al 31.12.2022). A seconda che l'adeguamento sia effettuato tramite l'eliminazione o l'iscrizione di valori, si dovranno corrispondere imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'Irap e ai fini dell'Iva (solo però nel caso dell'eliminazione di valori). La possibilità di procedere al suddetto adeguamento deve essere effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 30.09.2023 (anno 2023 per i soggetti solari).

L'istituto dell'adeguamento risponde alle situazioni in cui il magazzino contabile risulti superiore a quello effettivo, nei casi in cui vi siano state delle vendite in nero, oppure inferiore, nei casi di acquisti in nero. In tali situazioni si procede con l'eliminazione delle eccedenze, versando la relativa Iva e imposta sostitutiva, pari al 18%, mentre nel caso di iscrizione di esistenze iniziali, versando solamente l'imposta sostitutiva. Tale impostazione appare coerente in quanto nel primo caso si allinea un magazzino in cui presumibilmente sono stati venduti in nero dei beni (per i quali viene richiesta la relativa Iva), mentre nel secondo caso si è trattato di acquisti in nero per cui l'Iva non è richiesta.

Tuttavia, esistono anche altre casistiche come, ad esempio, quelle dei magazzini contabili che sono superiori al dato effettivo causa l'adozione, nel tempo, di pratiche di incremento artificioso della valorizzazione del magazzino al fine di celare delle perdite. In questo caso bisognerà fare pulizia nel bilancio, con il ripristino dei corretti valori di quantificazione del magazzino, attraverso una svalutazione del medesimo. Sembra difficile pensare che in tale situazione si debba assolvere l'Iva in assenza di una vendita in nero; anche il pagamento dell'imposta sostitutiva (sull'importo della svalutazione del magazzino) pare inconciliabile con il fatto che i maggiori valori sono stati tassati in passato. Per questi motivi, sembra che la norma sia calibrata prevalentemente sulle casistiche delle "quantità" e non su quelle del "valore".

### SOGGETTI DESTINATARI

Contribuenti che esercitano attività d'impresa che ai fini della redazione del bilancio d'esercizio **non adottano i principi contabili internazionali** IAS/IFRS dello IASB (International Accounting Standard Board)<sup>1</sup>.

#### Nota<sup>1</sup>

Dal tenore letterale della norma **sembrerebbero escluse le imprese in contabilità semplificata**. Sul punto è auspicabile un chiarimento ufficiale.

### AMBITO TEMPORALE ADEGUAMENTO

**Esistenze iniziali del periodo d'imposta in corso al 30.09.2023** (anno 2023 per i soggetti solari).

### OGGETTO ADEGUAMENTO

- Rimanenze iniziali di beni di cui all'art. 92 Tuir, ovvero:
  - prodotti finiti;
  - materie prime e sussidiarie;
  - merci;
  - semilavorati.

### ESCLUSIONI

- Non possono beneficiare dell'adeguamento delle esistenze iniziali:
  - i servizi in corso di esecuzione al termine dell'esercizio (art. 93, c. 5 Tuir);
  - le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 93 Tuir).

### MODALITÀ ADEGUAMENTO

- Eliminazione di esistenze iniziali iscritte per quantità e/o valori superiori a quelli effettivi.
- Emersione di rimanenze in precedenza omesse.

### EFFETTI ADEGUAMENTO

- Non rileva ai fini sanzionatori.
- I valori risultanti dall'eliminazione o dall'iscrizione dei valori sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2023, nel limite del valore iscritto o eliminato.
- I maggiori o minori valori non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2023.
- Non esplica effetto sui Pvc consegnati e sugli accertamenti notificati fino all'1.01.2024.



## Adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino nella legge di Bilancio 2024 (segue)

### IMPOSTE DOVUTE

#### Eliminazione di valori

- Pagamento di **un'imposta sostitutiva** dell'Irpef/Ires e dell'Irap in misura pari al **18%** da applicare sulla differenza tra:
  - (+) il valore eliminato, moltiplicato per il previsto coefficiente di maggiorazione;
  - (-) il valore del bene eliminato.

Pagamento **dell'Iva** applicando l'**aliquota media riferibile all'anno 2023** all'entità che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il **coefficiente di maggiorazione** che sarà stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto.

- L'aliquota media deve essere individuata **tenendo conto dell'esistenza di operazioni**:
  - non soggette a imposta;
  - soggette a regimi speciali.
- L'aliquota media risulta dal rapporto tra l'**imposta**, relativa alle operazioni, **diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili e il volume di affari dichiarato**.

#### Iscrizione di maggiori valori

Pagamento di **un'imposta sostitutiva** dell'Irpef/Ires e dell'Irap in misura pari al **18%** da applicare al valore iscritto.

L'imposta sostitutiva è **indeducibile** ai fini Irpef, Ires e Irap.

### MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE IMPOSTE DOVUTE

- Le imposte dovute sono versate in **2 rate di pari importo**, di cui:
  1. **la prima** con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta di adeguamento (2023 per i solari);
  2. **la seconda** entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo.

Il **mancato pagamento** determina l'**iscrizione a ruolo** a titolo definitivo delle somme dovute e non versate nonché di quelle ancora da pagare, maggiorate dei relativi interessi e sanzioni.

### ESEMPIO N. 1 - RIDUZIONE DELLE ESISTENZE INIZIALI

<b>Dati</b>	L'impresa Alfa S.r.l. decide di avvalersi delle opportunità offerte dalla legge di Bilancio 2024 e riduce il valore delle rimanenze di magazzino alla data del 1.01.2023 di € 20.000, passando da € 100.000 a € 80.000 (si ipotizza che il coefficiente di maggiorazione stabilito sia pari a 1,2).	
Entità contabile delle rimanenze iniziali		€ 100.000
Entità effettiva delle rimanenze iniziali		€ 80.000
Adeguamento (€ 100.000 - € 80.000)		€ 20.000
Coefficiente di maggiorazione ipotizzato		1,2
Aliquota Iva media (calcolata)		22%
Ricavi presunti (1,20% di € 20.000,00)		€ 24.000
Iva per regolarizzazione (22% di € 24.000,00)		5.280
Imposta sostitutiva dovuta per regolarizzazione (18% di € 24.000 - € 20.000)		720
Costo totale operazione (€ 5.280 + € 720)		€ 6.000

### ESEMPIO N. 2 - ISCRIZIONE DI MAGGIORI RIMANENZE INIZIALI

<b>Dati</b>	La società Beta S.r.l. decide di avvalersi delle opportunità offerte dalla legge di Bilancio 2024 e aumenta il valore delle rimanenze di magazzino alla data del 1.01.2023 di € 20.000 passando da € 80.000 a € 100.000.	
Entità contabile delle rimanenze iniziali		€ 80.000
Entità effettiva delle rimanenze iniziali		€ 100.000
Valore adeguamento (€ 100.000 - € 80.000)		€ 20.000
Imposta sostitutiva su adeguamento (18% di € 20.000)		€ 3.600

[PROSPETTO DI CALCOLO PER ELIMINAZIONE DALLE ESISTENZE INIZIALI DI QUANTITÀ O VALORI SUPERIORI A QUELLI EFFETTIVI](#)

[PROSPETTO DI CALCOLO PER ISCRIZIONE DI ESISTENZA INIZIALI, IN PRECEDENZA OMESSE](#)



## Compensi e rimborsi di fine anno agli amministratori

Si schematizza il trattamento fiscale relativo ai compensi e ai rimborsi spese erogati ad amministratori, dipendenti e assimilati, con particolare riferimento alle operazioni effettuate in prossimità della chiusura dell'esercizio; si esamina, pertanto, sia la questione dell'imponibilità in capo a tali soggetti delle somme ricevute sia della deducibilità dei relativi costi per il soggetto erogante, nonché il momento in cui i valori diventano rilevanti fiscalmente.

L'art. 95, c. 5 Tuir prevede **che i compensi spettanti agli amministratori di società sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti**; lo stesso articolo, al c. 3, prevede, inoltre, che le spese di vitto e alloggio, sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a specifici limiti. **Se il titolare dei predetti rapporti è stato autorizzato a utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel.** Si propongono, di seguito, alcune tavole riassuntive, basate su talune ipotesi di carattere operativo, mutuata dalla prassi amministrativa, ricordando che per la deducibilità dei compensi è sempre necessaria una **delibera specifica, non essendo sufficiente la ratifica implicita nell'ambito dell'approvazione del bilancio.**

Tavola n. 1

Rimborsi spese erogati agli amministratori senza partita Iva

Costi di competenza anno 2023		Imponibilità per il percipiente	Deducibilità per l'erogante
<b>Rimborsi spese analitici</b> • Per trasferte fuori dal Comune sede di lavoro: - vitto <sup>2</sup> ; - alloggio; - viaggio; - trasporto; - indennità chilometriche. Non assimilabili ai compensi.	Erogati entro il 31.12.2023	Nessuna tassazione <sup>1</sup>	• Deducibilità 2023 (criterio ordinario di competenza): - fino a € 180,76 al giorno per trasferte in Italia; - fino a € 258,23 al giorno per trasferte all'estero; - nei limiti dei costi di auto di potenza fino a 17 cavalli fiscali (20 per i diesel) con riferimento ai dati delle tabelle Aci (indennità chilometriche).
	Erogati entro il 12.01.2024		
	Erogati dal 13.01.2024 al 31.12.2024		
<b>Rimborsi spese forfetari</b>	Erogati entro il 31.12.2023	Reddito 2023 <sup>4</sup>	Deducibilità 2023
	Erogati entro il 12.01.2024	Reddito 2023 <sup>3-4</sup>	Deducibilità 2023 <sup>3-5</sup>
	Erogati dal 13.01.2024 al 31.12.2024	Reddito 2024 <sup>4</sup>	<b>Deducibilità 2023<sup>5</sup></b> Se riferiti a rimborsi nei limiti giornalieri (art. 51, c. 5 Tuir): "rimborsi spese". <b>Deducibilità 2024</b> Se riferiti a rimborsi eccedenti i limiti giornalieri (art. 51, c. 5 Tuir): "compensi amministratori".
<b>Note</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Si applica la stessa disciplina prevista per i lavoratori dipendenti (art. 51 Tuir). Per il 2023 la soglia di esenzione è aumentata da € 258,23 a € 3.000 per i soli dipendenti con figli a carico, fermo restando il meccanismo di tassazione in caso di superamento del limite. Inoltre, l'art. 1, c. 1 D.L. 5/2023 ha disposto per il 2023 l'esenzione da imposizione dei buoni carburante nel limite di € 200 per lavoratore (importo che si somma al limite di € 258,23 o di € 3.000).</li> <li>Le spese di vitto potrebbero rientrare tra le spese di rappresentanza se, ad esempio, l'amministratore si è recato al ristorante con clienti, fornitori, agenti.</li> <li>Si applica il <b>principio di cassa "allargato"</b> che comprende, tra i costi da imputare nell'anno in chiusura, anche i compensi erogati fino al 12.01 dell'anno successivo.</li> <li>Se sono superati i limiti di cui all'art. 51, c. 5 Tuir; in caso contrario, non sono mai imponibili.</li> <li>Deducibilità in base al principio di competenza.</li> </ol>		

Tavola n. 2

Rimborsi spese erogati agli amministratori con partita Iva

Costi di competenza anno 2023		Imponibilità per il percipiente	Deducibilità per l'erogante
<b>Rimborsi spese analitici e forfetari</b> Rappresentano comunque una forma di "compenso amministratori".	Erogati entro il 31.12.2023	Reddito 2023	Deducibilità 2023
	Erogati dal 1.01.2024 al 12.01.2024	Reddito 2024	Deducibilità 2024
	Erogati dal 13.01.2024 al 31.12.2024	Reddito 2024	Deducibilità 2024



## Incasso del compenso del professionista a cavallo d'anno

Per quanto concerne il criterio di imputazione dei compensi dei professionisti, il D.P.R. 917/1986 prevede il c.d. "principio di cassa", secondo cui concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo i compensi percepiti e le spese sostenute nel periodo di imposta. **Se il professionista dichiara i compensi in un anno diverso**, qualora l'Agenzia delle Entrate proceda al recupero per una diversa annualità, non può invocare il principio del divieto di duplicazione impositiva, ma può presentare istanza di rimborso. La ritenuta d'acconto è scomputata nel periodo d'imposta in cui il compenso, al quale il prelievo attiene, concorre a formare il reddito. L'applicazione del principio di cassa può determinare problematiche interpretative qualora il committente/debitore utilizzi, per estinguere l'obbligazione, strumenti diversi dal contante quali, ad esempio, assegni bancari e/o circolari, bonifici o carte di credito.

### DISALLINEAMENTO TRA RITENUTA E INCASSO

- Un professionista, per una prestazione effettuata nell'anno "n", ha emesso fattura in data 3.01."n+1", quando riceve notizia dell'accredito delle somme.
- Il cliente ha effettuato il bonifico il 26.12."n" con valuta 28.12."n".
- La somma è stata accreditata sul c/c del professionista il 30.12."n".

- Il provento deve concorrere alla formazione della base imponibile del reddito di lavoro autonomo relativo al periodo d'imposta "n".
- La ritenuta è scomputata dai redditi del periodo d'imposta "n".

### Tavola n. 1

### Fattura del commercialista al proprio cliente

<b>Cedente/prestatore (fornitore)</b> Identificativo fiscale ai fini Iva: IT00153950202 Codice fiscale: VRDLGU44P07B157H Denominazione: Verdi Luigi Regime fiscale: RF01 (ordinario) Indirizzo: Viale Roma 6 Comune: Castel Goffredo - Provincia: MN - Cap: 46042 - Nazione: IT			<b>Cessionario/committente (cliente)</b> Identificativo fiscale ai fini Iva: IT00153450202 Codice fiscale: 00153450202 Denominazione: Alfa S.r.l. Indirizzo: Via Milano, 27 Comune: Castel Goffredo - Provincia: MN Cap: 46042 Nazione: IT				
<b>Tipologia documento</b>			<b>Numero documento</b>	<b>Data documento</b>	<b>Codice destinatario</b>		
TD01 (fattura)			3	3.01."n+1"	N7UKMN2		
<b>Cod. art.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Quantità</b>	<b>Prezzo unitario</b>	<b>UM</b>	<b>Sconto o magg.</b>	<b>% Iva</b>	<b>Prezzo totale</b>
	Compenso per consulenza presso Vs. azienda anno "n".	1,00	10.000,00			22,00	10.000,00
<b>Dati Cassa Previdenziale</b>			<b>Imponibile</b>	<b>% Contr.</b>	<b>Ritenuta</b>	<b>% Iva</b>	<b>Importo</b>
TC06 (Cassa Naz. Previd. e Ass. Rag. e Periti comm.)			22,00			22	400,00
<b>RIEPILOGHI IVA E TOTALI</b>							
<b>Esigibilità Iva/Riferimenti normativi</b>		<b>% Iva</b>	<b>Spese accessorie</b>		<b>Totale imponibile</b>		<b>Totale imposta</b>
I (esigibilità immediata)		22,00			10.400,00		2.288,00
<b>Importo bollo</b>		<b>Sconto/Maggiorazione</b>		<b>Valuta</b>		<b>Totale documento</b>	
				EUR		12.688,00	
<b>Dati ritenuta d'acconto</b>		<b>Aliquota ritenuta</b>		<b>Causale</b>		<b>Importo</b>	
RT01 Ritenuta persone fisiche		20,00		A (decodifica come da modello CU)		2.000,00	
<b>Modalità pagamento</b>		<b>IBAN</b>		<b>Istituto</b>	<b>Data scadenza</b>	<b>Importo</b>	
MP05 Bonifico (B.B.)		IT18Z674545755000000001101		Banca di Credito	31.12."n"	10.688,00	

### Esempio

### Scritture contabili del professionista

SP	SP	• <b>Accredito sul c/c del compenso</b>		10.688,00	12.688,00
			30.12.n		
		Diversi	a Clienti		
		Banca			
SP		Credito per ritenute d'acconto subite		2.000,00	
		Emissione fattura cliente.			
SP	CE SP SP	• <b>Emissione fattura</b>		10.000,00 400,00 2.288,00	12.688,00
			3.01."n+1"		
		Diversi	a Clienti		
			a Prestazioni professionali		
			a Contributo integrativo 4%		
		a Iva su vendite			
		Incasso fattura.			



## Autoliquidazione Inail 2023/2024

Le aziende, sulla scorta delle informazioni ricevute dall'Inail e dei dati in loro possesso, provvedono a determinare i premi dovuti per l'autoliquidazione del premio assicurativo 2023/2024 e al loro versamento. La scadenza dei pagamenti (importo totale o sola prima rata) è il **16.02.2024**.

<b>RIDUZIONE RETRIBUZIONI</b>	Invio telematico o procedura "Alpi on line" nel caso di riduzione delle retribuzioni presunte per il 2024.	16.02.2024	
<b>DENUNCIA RETRIBUZIONI<sup>1</sup></b>	Invio telematico o procedura "Alpi on line".	29.02.2024	
<b>PAGAMENTI</b> Saldo 2023 e acconto 2024	In unica soluzione.	16.02.2024	
	In 4 rate <sup>2</sup> (Modello F24).	16.02.2024	
		16.05.2024	Coefficiente: 0,00927123
		20.08.2024	Coefficiente: 0,01874849
		18.11.2024	Coefficiente: 0,02822575

**Note**

- Sono esonerate le aziende artigiane che non hanno occupato** dipendenti e assimilati nell'anno precedente **o hanno occupato solo** lavoratori con qualifica di apprendisti, **a meno che** intendano pagare il premio in rate (barrando la relativa casella) o chiedere la riduzione del premio (L. 296/2006).
- È possibile rateizzare** in un numero diverso di rate, secondo il piano di rateazione autorizzato dall'Inail.

**Esempio**

**Acconto e saldo Inail - Scritture contabili**

		• Acconto				
SP C II 5-quater	SP C IV 1	16.02.n				
		Acconto Inail	a	Banca c/c	1.570,00	
		Versamento acconto Inail esercizio "n".				
		• Contributi di competenza con posizione finale a debito				
CE B 9 b	SP D 13 SP C II 5-quater	31.12.n				
		Assicurazione infortuni	a	Diversi		
			a	Inail c/versamento	40,00	1.610,00
		Contributi Inail dell'anno "n".		1.570,00		
		• Contributi di competenza con posizione finale a credito				
CE B 9 b SP C II 5-quater	SP C II 5-quater	31.12.n				
		Diversi	a	Acconto Inail		
		Assicurazione infortuni	a		1.500,00	1.570,00
		Contributi Inail dell'anno "n".		70,00		
		• Pagamento posizione finale a debito				
SP D 13 SP C II 5-quater	SP C IV 1	16.02.n+1				
		Diversi	a	Banca c/c		
		Inail c/versamento	a		40,00	1.650,00
		Acconto Inail		1.610,00		
		Versamento saldo contributi Inail anno "n" e acconto anno "n+1".				
		• Pagamento con posizione finale a credito				
SP C II 5-quater	SP C II 5-quater SP C IV 1	16.02.n+1				
		Acconto Inail	a	Diversi		
			a	Credito Inail	70,00	1.500,00
				1.430,00		
		Versamento acconto anno "n+1" al netto del credito residuo anno "n".				



**MODELLO F24 PER PAGAMENTO**



**AUTOLIQUIDAZIONE INAIL PER ARTIGIANI**



**AUTOLIQUIDAZIONE INAIL PER ISCRITTI ALLA GESTIONE COMMERCianti**



**NON SOLO IMPRESA**

**Sospesa fino al 27.03.2024 l'operatività del registro dei titolari effettivi**

*Il TAR del Lazio ha accolto l'istanza cautelare di sospensione dell'operatività del Registro dei Titolari effettivi, avanzata a seguito del ricorso presentato da Assoservizi Fiduciari e altri, anche al fine di escludere alcune tipologie di mandati fiduciari dalla comunicazione dei titolari effettivi dei soggetti destinatari del provvedimento.*

Tavola	Aspetti operativi
<b>Ufficio competente a ricevere il modulo TE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'Ufficio competente è quello della <b>Camera di Commercio</b>:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- in cui l'impresa o la PGP ha la propria sede legale;</li> <li>- della provincia in cui è stato costituito il trust;</li> <li>- di Roma, nel caso di trust (o istituto assimilato) residente in Italia ma costituito all'estero;</li> <li>- della Provincia della sede della società fiduciaria alla quale il mandato fiduciario fa riferimento.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Ricorso con istanza cautelare di sospensione dell'operatività del Registro</b>	Con il ricorso è stato chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del D.MIMIT 29.09.2023 e di tutti gli atti connessi. Esso è stato presentato al fine di escludere alcuni tipi di mandati fiduciari dalla categoria degli istituti giuridici affini ai trust e, quindi, dall'obbligo di comunicazione al Registro delle Imprese.
<b>Motivi per l'esclusione di alcuni tipi di mandato fiduciario dagli istituti affini ai trust</b>	Il mandato fiduciario che si caratterizzi per il solo riconoscimento alla fiduciaria della legittimazione a esercitare i poteri di amministrazione dati di volta in volta secondo le regole del mandato per conto, oppure in nome e per conto del fiduciante, non presenta affinità con il trust.
<b>Discriminante Tra mandato dell'amministrazione fiduciaria e trust</b>	Il mandato, con o senza rappresentanza, non è assimilabile al trust se non avviene la spoliazione della proprietà dei beni o dei patrimoni conferiti a favore del trustee; quindi se non avviene la segregazione patrimoniale dei beni. Ancora, nel caso di mandato fiduciario, si ritiene che solo un negozio giuridico fiduciario che determini il riconoscimento della proprietà al fiduciario, possa considerarsi un istituto affine al trust.
<b>Provvedimento adottato con l'ordinanza Tar Lazio n. 8083/2023</b>	Si tratta della sospensione del Decreto Mimit 29.09.2023 recante "Attestazione dell'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva" e della fissazione dell'udienza pubblica del 27.03.2024 per la trattazione di merito del ricorso.
<b>Motivi dell'accoglimento della richiesta di sospensione dell'operatività del Registro dei titolari effettivi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'ordinanza ha evidenziato la sussistenza dei requisiti:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- del fumus boni iuris, in quanto le plurime e articolate censure formulate dai ricorrenti presentavano profili di complessità, riguardanti anche questioni di compatibilità in area eurounitaria, che richiedevano quindi un approfondimento nella più appropriata sede di merito;</li> <li>- del periculum in mora per la rilevanza delle situazioni giuridiche che sarebbero state incise, irrimediabilmente, dall'imminente scadenza dell'invio delle comunicazioni stabilita per il giorno 11.12.2023.</li> </ul> </li> <li>• Inoltre, nell'ordinanza si espone la meritevolezza di tutela dell'interesse della parte ricorrente al mantenimento della res adhuc integra (questione non ancora compromessa) sino alla definizione del giudizio nel merito.</li> </ul>
<b>Ampiezza del provvedimento di sospensione</b>	La sospensione è generalizzata e riguarda anche le parti estranee all'oggetto di ricorso. Infatti essa opera per tutti i soggetti tenuti alla comunicazione a entrambe le sezioni dei Registri delle Imprese ("autonoma", per i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private e "speciale" per le informazioni sulla titolarità effettiva di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e istituti giuridici affini).
<b>Termini di comunicazione dei dati e informazioni sulla titolarità effettiva al Registro delle Imprese</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La prima comunicazione ai Registri delle Imprese, dei nominativi dei titolari effettivi si sarebbe dovuta effettuare entro il giorno 11.12.2023.</li> <li>• Al momento, restano sospesi anche i termini per le comunicazioni previste successivamente alla predetta data, entro 30 giorni dalle costituzioni e/o variazioni dei soggetti interessati.</li> </ul>
<b>Effetti temporali della sospensione</b>	È sospeso l'obbligo di effettuare la comunicazione del titolare effettivo già stabilita in ultimo per il giorno 11.12.2023, almeno fino alla prima udienza di trattazione del giudizio di merito del Tar Lazio fissata per il 27.03.2024. Conseguentemente nessuna sanzione può essere elevata nei confronti dei soggetti che alla data del 11.12.2023 non avessero provveduto alla comunicazione dei dati.
<b>Conferma dei dati dei T.E. al Registro delle Imprese</b>	Annualmente, entro 12 mesi dalla prima o dall'ultima comunicazione, occorrerà confermare i dati e delle informazioni comunicate. Le imprese dotate di personalità giuridica potranno effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio. Dato il provvedimento di sospensione dell'efficacia dell'operatività del Registro dei titolari effettivi, in prosieguo si vedrà quale data di inizio si dovrà considerare ai fini di tale adempimento.
<b>Trasmissione della comunicazione successiva al 7.12.2023</b>	I portali dei Registri delle Imprese restano aperti per la ricezione delle comunicazioni sulla titolarità effettiva.
<b>Consultazione dei dati delle sezioni del Registro</b>	Visti gli effetti dell'intervenuta sospensione dell'operatività del Registro dei titolari effettivi, al momento, non può essere concessa la consultazione dei dati già trasmessi.



## Misura degli interessi legali

A decorrere **dal 1.01.2023** il tasso degli interessi legali è **pari al 5%**. Il Ministero dell'Economia ha la possibilità di modificare la misura di anno in anno, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi, tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. **In assenza di determinazione entro il 15.12**, il saggio rimane invariato per l'anno successivo.

### INTERESSI DI MORA

#### Obbligazioni non derivanti da transazioni commerciali

Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di denaro sono dovuti, **dal giorno della mora**, gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno.

#### Obbligazioni derivanti da transazioni commerciali

- Si applicano **disposizioni specifiche**.
- Il tasso di interesse applicabile è quello della Banca Centrale Europea (aggiornato semestralmente), maggiorato di 8 punti percentuali.
- La mora decorre automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

### INTERESSI CONVENZIONALI

- Al saggio di **interesse legale** si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.
- Gli interessi superiori alla misura legale devono essere **determinati per iscritto**; altrimenti, sono dovuti nella **misura legale**.

### RAVVEDIMENTO OPEROSO

- **Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza**, quando dovuti, nonché al pagamento degli **interessi moratori calcolati al tasso legale**, con maturazione giorno per giorno.
- Gli interessi devono essere calcolati facendo riferimento al tasso applicabile in ciascuna annualità (5% fino al 31.12.2023; **2,5% dal 1.01.2024**).

#### Esempio

- Omesso versamento Iva mese di ottobre 2023, entro il 16.11.2023, pari a € 10.000.
- La violazione è regolarizzata in data 31.01.2024.
- Si provvede al versamento dell'imposta, oltre che della sanzione [€ 167,00, pari all'1,67% (1/9 del 15%) dell'acconto non versato] e degli interessi. Gli interessi sono così calcolati:

€ 10.000 x 2,5% x 31/366 (dal 1.01.2024 al 31.01.2024)	= €	21,47
€ 10.000 x 5% x 45/365 (dal 17.11.2023 al 31.12.2023)	= €	61,64
<b>Totale interessi</b>	<b>= €</b>	<b>82,81</b>

Gli interessi da ravvedimento devono essere esposti nel modello F24, separatamente dall'imposta dovuta, utilizzando lo specifico codice tributo previsto (tranne il caso dei codici relativi ai sostituti d'imposta).

### INTERESSI NON DETERMINATI PER ISCRITTO

Il tasso legale rileva **anche** per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione ai **capitali dati a mutuo e agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa**, se non determinati per iscritto.

### ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO

L'interesse legale rileva anche in caso di versamento rateale delle somme dovute per effetto degli istituti deflativi del contenzioso (accertamento con adesione e acquiescenza).



## AGEVOLAZIONI

## Credito di imposta su investimenti pubblicitari incrementali

Dal 9.01 al 9.02.2024 è possibile inviare la dichiarazione sostitutiva per confermare gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati nel 2023. Il modello e le relative istruzioni sono disponibili sul sito internet del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

AGEVOLAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali, con un incremento minimo dell'1% rispetto agli analoghi investimenti dell'anno precedente</b>, effettuati dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali, sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.</li> <li>• L'agevolazione è concessa nel limite massimo dello stanziamento annualmente previsto e nei limiti dei regolamenti dell'Unione Europea in materia di aiuti "de minimis".</li> </ul>
IMPORTO	Il credito dell'imposta è previsto nella misura del <b>75% del valore incrementale</b> degli investimenti effettuati.
SOGGETTI	Imprese o lavoratori autonomi ed enti non commerciali.
INVESTIMENTI	Sono ammessi gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC e sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o informato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile.
DOMANDA	Per accedere al bonus pubblicità è necessario inviare la domanda tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare", accessibile previa autenticazione con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d'Identità Elettronica (CIE).
COMUNICAZIONI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dal 1.03 al 31.03 dell'anno per il quale si chiede l'agevolazione, è necessario inviare la "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", che è una sorta di prenotazione delle risorse, contenente (oltre ai dati degli investimenti effettuati nell'anno precedente) i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell'anno agevolato.</li> <li>• Dal 9.01 al 9.02 dell'anno successivo, i soggetti che hanno inviato la "comunicazione per l'accesso" debbono inviare la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nell'anno agevolato.</li> </ul>
UTILIZZO DEL CREDITO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (a partire dal 5° giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti ammessi).</li> <li>• Ai fini della fruizione del credito è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6900.</li> </ul>



**SCADENZARIO**

**Principali adempimenti mese di febbraio 2024**

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Giovedì 1 febbraio	Iva	<b>Dichiarazione annuale</b> - La dichiarazione Iva relativa all'anno 2023 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1.02.2024 e il 30.04.2024.
	Cessioni a privati extra-UE	<b>Tax free shopping</b> - Le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità Europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell'Iva, superiore a € 70 (anziché lire 300.000) destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta (tax free shopping). Le disposizioni si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1.02.2024 (art. 1, c. 77 L. 213/2023).
Venerdì 9 febbraio	Bonus investimenti pubblicitari	<b>Dichiarazione sostitutiva</b> - Termine di invio della dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari effettuati nel 2023.
Giovedì 15 febbraio	Iva	<b>Registrazione</b> - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.
		<b>Fattura cumulativa</b> - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.
		<b>Operazioni con l'estero</b> - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegata al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle <b>fatture attive</b> verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in generale, <b>12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione</b> o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quella riferita alle <b>fatture passive</b> ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il <b>15° giorno del mese successivo</b> a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.
Associazioni sportive dilettantistiche	<b>Registrazioni</b> - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.	
Venerdì 16 febbraio	Imposte dirette	<b>Versamento ritenute</b> - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).
		<b>Raccoglitori occasionali di tartufi</b> - Termine di versamento dell'imposta sostitutiva in relazione ai corrispettivi, nel limite di € 7.000 annui, dei raccoglitori occasionali di tartufi.
	Iva	<b>Liquidazione e versamento</b> - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
		<b>Contabilità presso terzi</b> - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di gennaio 2024, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di dicembre 2023.
		<b>Contribuenti trimestrali "speciali"</b> - Termine ultimo per la liquidazione relativa al 4° trimestre 2023 e per versare l'eventuale imposta a debito per distributori di carburante, auto-trasportatori, imprese erogatrici di servizi pubblici relativi a somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili, esercenti arti e professioni sanitarie che effettuano solo operazioni esenti e acquisti di oro industriale (es.: odontotecnici).
		<b>Contratti di sub-fornitura</b> - Termine per la liquidazione e il versamento dell'Iva dovuta relativa al 4° trimestre 2023 per i contribuenti Iva trimestrali che effettuano operazioni derivanti da contratti di sub-fornitura (art. 74, c. 5 D.P.R. 633/1972).
		<b>Associazioni sportive dilettantistiche</b> - Termine di versamento dell'Iva relativa al 4° trimestre 2023, mediante il modello F24.



**Principali adempimenti mese di febbraio 2024 (segue)**

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Venerdì 16 febbraio (segue)	Imposta sugli intrattenimenti	<b>Versamento</b> - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	Imposta sulle transazioni finanziarie	<b>Versamento</b> - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
	Inps	<b>Contributi previdenziali e assistenziali</b> - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24.
		<b>Contributi Gestione Separata</b> - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.
		<b>Gestione ex-Enpals</b> - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
		<b>Conguaglio previdenziale</b> - I datori di lavoro possono effettuare le operazioni di conguaglio di fine anno relative ai contributi previdenziali e assistenziali anche con la denuncia di competenza del mese di gennaio 2024. Poiché le operazioni di conguaglio riguardano anche il Tfr al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, le stesse potranno avvenire anche con la denuncia di "febbraio 2024" (scadenza 16.03.2024), senza aggravio di oneri accessori (Circ. Inps 106/2023).
Tfr	<b>Artigiani e commercianti</b> - Termine per effettuare il versamento della 4ª rata del contributo fisso minimo per il 2023.	
Inail	<b>Saldo rivalutazione</b> - Termine di versamento del saldo dell'imposta sostitutiva, pari al 17%, in relazione alla rivalutazione sul Tfr maturata al 31.12.2023. <b>Autoliquidazione</b> - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, dei premi per il saldo 2023 e l'acconto 2024 e per la comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte esclusivamente con modalità telematica.	
Martedì 20 febbraio	Enasarco	<b>Versamento contributi</b> - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre ottobre-dicembre 2024.
	Conai	<b>Denuncia</b> - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.
Domenica <sup>1</sup> 25 febbraio	Iva	<b>Elenchi Intrastat</b> - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
Mercoledì 28 febbraio	Imposte dirette	<b>Dichiarazioni tardive</b> - Fino al 28.02.2024 i contribuenti che non hanno trasmesso la dichiarazione dei redditi entro il 30.11.2023 potranno presentarla tardivamente, applicando le relative sanzioni.
	Rottamazione quater	<b>Conguaglio fiscale</b> - Termine ultimo per operare, da parte dei sostituti d'imposta, il conguaglio di fine anno 2023 sulle retribuzioni e/o i compensi corrisposti nel corso dell'anno, entro il 12.01, ai dipendenti, ai collaboratori e agli altri percettori di redditi assimilati.
	Inps	<b>Versamento</b> - Termine di versamento della 3ª rata.
		<b>Regime forfettario</b> - Le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arte o professione in regime forfettario ex L. 208/2015 devono presentare apposita comunicazione telematica all'Inps entro il 28.02, qualora siano interessate a fruire del regime contributivo agevolato (Circ. Ag. Entrate 10/E/2016 - Circ. Inps 35/2016). Inoltre, i contribuenti in regime forfettario che intendono rinunciare a tale regime possono comunicarlo all'Inps entro il 28.02 dell'anno successivo alla perdita dei requisiti fiscali. In tal caso il regime contributivo ordinario sarà ripristinato con decorrenza 1.01 del medesimo anno (Messaggio Inps 15/2019).
		<b>Contributi assistenziali</b> - Termine ultimo per il versamento dei contributi assistenziali relativi al 1° trimestre 2024.
	Fasi	<b>Deposito</b> - Termine entro il quale i consorzi con attività esterna, che hanno chiuso l'esercizio al 31.12.2023, devono depositare la situazione patrimoniale presso il Registro delle Imprese (art. 2615-bis c.c.).
	Consorzi	<b>Comunicazione</b> - Termine di invio all'Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa alle spese sostenute nel 2023 ai fini del "bonus acqua potabile".
Bonus acqua potabile	<b>Domanda</b> - Termine di iscrizione telematica nell'elenco dei beneficiari del 5 per mille tenuto dal Ministero della Cultura per le associazioni di tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.	
5 per mille		



## Principali adempimenti mese di febbraio 2024 (segue)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Giovedì 29 febbraio	Iva	<b>Fattura differita</b> - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		<b>Registrazione, fatturazione</b> - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
		<b>Enti non commerciali</b> - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
		<b>Regime IOSS</b> - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.
		<b>Comunicazione liquidazioni periodiche</b> - Termine di invio telematico della comunicazione dati delle liquidazioni periodiche relative al 4° trimestre 2023.
	Imu	<b>Versamento</b> - Termine di versamento, senza sanzioni e interessi, dell'eventuale differenza positiva dell'Imu, calcolata sulla base delle delibere pubblicate entro il 15.01.2024, e quella versata entro il 18.12.2023 (art. 1, cc. 72-74 L. 213/2023).
	Imposta di bollo	<b>Fattura elettronica</b> - Termine di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al 4° trimestre 2023.
		<b>Bollo virtuale</b> - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E).
	Libro inventari	<b>Sottoscrizione</b> - Termine per la sottoscrizione del libro inventari per i soggetti che hanno trasmesso il modello Redditi 2023 in via telematica entro il 30.11.2023.
	Registri contabili	<b>Stampa</b> - Termine per la stampa di registri contabili per i soggetti che hanno trasmesso il modello Redditi 2023 in via telematica entro il 30.11.2023.
	Conservazione digitale	<b>Documenti informatici</b> - Termine per la conservazione dei documenti informatici (comprese le fatture elettroniche), ai fini della rilevanza fiscale, emessi nel 2022.
	Inps	<b>Flusso UniEmens</b> - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
	Libro unico del lavoro	<b>Adempimento</b> - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
Inail	<b>Denuncia</b> - Termine per la presentazione telematica all'Inail delle denunce retributive annuali. <b>Riduzione del premio</b> - Termine di invio on line della domanda di riduzione del premio Inail per prevenzione, mediante il Mod. OT23.	
Fondi rustici	<b>Adempimento</b> - Scade oggi il termine per la registrazione cumulativa di tutti i contratti d'affitto di fondi rustici che il proprietario ha stipulato verbalmente, o in forma scritta, nel corso del 2023.	
Stampati fiscali	<b>Adempimenti</b> - Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e i rivenditori autorizzati devono effettuare l'invio telematico dei dati relativi alle forniture di stampati fiscali effettuate nel 2023.	
Tasse automobilistiche	<b>Versamento</b> - Pagamento delle tasse automobilistiche da parte dei proprietari di autoveicoli fino a 35 Kw con bollo scadente a gennaio 2023.	

**Nota<sup>1</sup>**

- **Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.).**
- L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
- I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
- Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].